

COMMISSIONE IV

FINANZE E TESORO

CLIII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO 1958

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **FERRERI PIETRO**

INDICE	PAG.	PAG.
	PAG.	
Congedi:		
PRESIDENTE	1974	
Comunicazioni del Presidente:		
PRESIDENTE	1974	
Proposta di legge (Discussione e rinvio):		
Senatore TRABUCCHI: Mantenimento del trattamento previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1934, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, al personale che già ne gode e viene trasferito alle dipendenze di altre Amministrazioni. (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato). (3422)	1974	
PRESIDENTE	1974, 1975	1976
TURNATURI, <i>Relatore</i>	1975	1976
AMATUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	1975	
CAVALLARO NICOLA	1976	
ANGELINO PAOLO	1976	
MERIZZI	1976	
Proposta di legge (Discussione e approvazione):		
CHIARINI ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge 7 gennaio 1949, n. 1. (2697)	1976	
PRESIDENTE	1976, 1977	
VICENTINI, <i>Relatore</i>	1976, 1977	
AMATUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	1977	
RONZA	1977	
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):		
DE' COCCI ed altri: Provvedimenti diretti ad agevolare i finanziamenti occorrenti all'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione per lo svolgimento della sua attività a favore della ricostruzione delle abitazioni distrutte a causa di eventi bellici. (2205)		1977
PRESIDENTE	1977, 1981, 1983, 1984	
BELOTTI, <i>Relatore</i>	1978, 1982, 1983	
RAFFAELLI	1979, 1981, 1982, 1983	
DE' COCCI	1980, 1984	
PIERACCINI	1982	
VICENTINI	1982	
MERIZZI	1983	
LI CAUSI	1983	
AMATUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	1984	
Disegni di legge (Discussione e approvazione):		
Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato (3422)		1985
PRESIDENTE	1985, 1988	
VICENTINI, <i>Relatore</i>	1985, 1987	
PIERACCINI	1985	
NICOLETTO	1985	
CAVALLARO NICOLA	1986	
WALTER	1986	
MURGIA	1986	
INFANTINO	1986	
AMATUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	1987, 1988	
ASSENATO	1988	

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1958

	PAG.
Disposizioni riguardanti l'indennità supplementare in aggiunta al rimborso delle spese di viaggio per trasferimenti e missioni all'interno o all'estero. (3429)	1989
PRESIDENTE	1989, 1990
CAVALLARO NICOLA, <i>Relatore</i>	1989, 1990
AMATUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	1989
RONZA	1990
ANGELINO PAOLO	1990
Sistemazione delle eccedenze di pagamenti e delle rimanenze di fondi verificatesi nelle gestioni dei funzionari delegati dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica negli esercizi finanziari dal 1945-46 al 1953-54. (3431)	1990
PRESIDENTE	1990, 1991
PRIORE, <i>Relatore</i>	1991
FALETRA	1991
Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Norme integrative alla legge 29 ottobre 1954, n. 1045, per l'arrotondamento dei pagamenti e delle riscossioni da parte delle pubbliche amministrazioni. (3433)	1992
PRESIDENTE	1992
CAVALLARO NICOLA, <i>Relatore</i>	1992
VICENTINI	1992
WALTER	1992
Disegno e proposte di legge (Discussione e rinvio):	
Concessione di indennizzi per beni, diritti e interessi situati nella zona B dell'ex territorio libero di Trieste. (3441),	
MACRELLI e BARTOLE: Corresponsione degli indennizzi ai titolari di beni, diritti e interessi nella zona B del Territorio di Trieste (2600)	1993
PRESIDENTE	1993, 1995, 1996
BERZANTI, <i>Relatore</i>	1993, 1996
BARTOLE	1994, 1995, 1996
DE TOTTO	1995
BERLOFFA	1996
AMATUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	1996
Disegni di legge (Discussione e approvazione):	
Soppressione dell'imposta di conguaglio istituita con la legge 31 luglio 1954, n. 570, per l'importazione di alcuni materiali ferrosi. (3436)	1996
PRESIDENTE	1996

	PAG.
Concessione alla Regione autonoma della Sardegna di un contributo straordinario, ai sensi dell'articolo (dello Statuto, per la esecuzione di un piano particolare per la costruzione di laghi collinari e di impianti di irrigazione. (3442)	1997
PRESIDENTE	1997
MURGIA	1997
FALETRA	1997
Adeguamento dell'indennità di alloggio al personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, del corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del corpo degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato. (3496)	1998
PRESIDENTE	1998, 1999
PRIORE, <i>Relatore</i>	1998, 1999
NICOLETTO	1999
TURNATURI	1999
ANGELINO PAOLO	1999
AMATUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	1999
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	2001

La seduta comincia alle 9,10.

TURNATURI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Marzotto e Romano.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, per la seduta odierna, i deputati Facchin, Infantino e Martinelli sono sostituiti rispettivamente dai deputati Bartole, De Totto e Murgia.

Interviene, senza voto deliberativo, il deputato De' Cocci per la discussione della sua proposta di legge n. 2205 oggi all'ordine del giorno.

Discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Trabucchi: Mantenimento del trattamento previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, al personale che già ne gode e viene trasferito alle dipendenze di altre Amministrazioni. (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato). (3422).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Trabucchi. « Mantenimento

del trattamento previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, al personale che già ne gode e viene trasferito alle dipendenze di altre Amministrazioni », già approvata dalla V Commissione permanente del Senato nella seduta del 19 dicembre 1957.

Il relatore, onorevole Turnaturi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

TURNATURI, *Relatore*. Come è noto, l'articolo 1 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, sopprime tutti i diritti e proventi casuali erogati fino all'emanazione del predetto decreto ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, mentre con l'articolo 4 venne istituito un « assegno sostitutivo » dei diritti soppressi a favore del suddetto personale.

Tale assegno, non cumulabile con l'indennità di funzione, è oggi incorporato, come voce aggiuntiva, nello stipendio ed altre indennità corrisposte al nominato personale.

L'applicazione di questa disposizione di legge ha dato origine ad alcuni dubbi di interpretazione per quanto riguarda il personale trasferito dall'amministrazione finanziaria ad altre amministrazioni dello Stato. Si è verificato che la Ragioneria generale dello Stato ha contestato ai funzionari trasferiti il diritto di continuare a percepire l'assegno personale e il senatore Trabucchi ha presentato la proposta di legge che stiamo esaminando e che, secondo me, ha carattere interpretativo.

Siccome si tratta di assegno personale riassorbibile con gli ulteriori aumenti di stipendio, mi pare che l'iniziativa del senatore Trabucchi debba essere accolta, anche perché approvata dall'altro ramo del Parlamento.

Il Tesoro sostiene che sarebbe opportuno, invece, dare una interpretazione restrittiva all'assegno personale, in quanto si dice che l'assegno personale faceva parte di quel determinato particolare servizio che il funzionario espletava presso l'amministrazione. Indubbiamente, nella sua origine, il diritto casuale veniva corrisposto soltanto ai funzionari che prestavano servizio nell'amministrazione finanziaria ed erano addetti a particolari settori; ma trasformati i diritti casuali in assegni personali, mi pare che questa interpretazione non possa essere accettata e quindi propongo che la proposta di legge sia accolta dalla nostra Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è nettamente contrario

alla proposta di legge del senatore Trabucchi, non solo per le ultime considerazioni fatte dal relatore ma anche perché l'assegno personale non fa parte del trattamento economico del personale; si tratta di una spettanza a carattere transitorio, riassorbibile in sede di miglioramenti economici a carattere generale ed è scaturito dalla necessità di non danneggiare coloro che già fruivano di tale diritto e continuano a prestare servizio presso la stessa amministrazione.

Praticamente la proposta Trabucchi tende a che tutti i dipendenti dello Stato che da un'amministrazione vengono distaccati presso altre amministrazioni continuino a percepire questa indennità; ma noi sappiamo che i diritti casuali, appunto perché non facevano parte integrante del trattamento economico, venivano corrisposti unicamente per una determinata categoria e in rapporto a una determinata funzione che questi esplicavano.

A parte queste considerazioni di merito, debbo far rilevare che non è assolto il precetto dell'articolo 81 per quanto riguarda l'onere.

Secondo me la legge verrebbe ad avere interferenze gravissime in quanto si affermerebbe un principio nuovo, oltremodo oneroso, quale sarebbe quello di mantenere un particolare trattamento economico anche quando cessi la dipendenza dall'ufficio per il quale trattamento è stato previsto.

Per tali ragioni il Governo esprime parere contrario alla proposta di legge.

PRESIDENTE. Il relatore ha proposto l'approvazione dell'articolo unico, mentre il Governo ha espresso delle ragioni che sono assolutamente contrarie all'accoglimento della proposta.

Siccome nessuno ha preso la parola, la prenderò io per dire che mi associo all'orientamento del Governo. Non mi pare che siano da accogliere queste agevolazioni verso funzionari che chiedono di andare in altre amministrazioni e che intendono portare con sé il modesto o cospicuo trattamento aggiuntivo che godono e che è dovuto, appunto, alle funzioni e a certi retaggi storici annessi a taluni tributi. Comunque, siccome il Sottosegretario ha fatto cenno alla mancanza della copertura, al fine di avere un elemento di giudizio per stabilire se questa circostanza ha un rilievo veramente decisivo, cioè stabilire quali sono quegli impiegati che oggi sono in condizione di fruire della proposta una volta approvata, potremmo rinviare la discussione in attesa che il relatore fornisca degli elementi: il numero degli impiegati e il grado degli impiegati che dovrebbero beneficiare della proposta

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1958

una volta che fosse approvata, e stabilire l'onere.

TURNATURI, *Relatore*. Innanzitutto, non si può parlare di onere in quanto si sta discutendo di trasferire un assegno a funzionari che già ne fruiscono. L'onere è già nel bilancio, perché si tratta di un assegno riassorbibile negli aumenti di carattere generale.

Il problema che è sorto è questo: dei funzionari che su domanda o d'autorità sono trasferiti dal Ministero delle finanze ad altre amministrazioni, possono continuare a percepire l'assegno personale che già percepivano come dipendenti del Ministero delle finanze? La Ragioneria dello Stato è contraria, perché l'assegno — si dice — è pertinente alle funzioni, cioè per quelle determinate funzioni che venivano prestate presso il Ministero delle finanze. Ma siccome si tratta di assegno personale, l'istituto dell'assegno personale afferma che esso segue il funzionario ovunque.

PRESIDENTE. L'assegno *ad personam* non è assegno personale. Un funzionario che abbia raggiunto un certo grado e poi si trova a retrocedere, conserva *ad personam* il trattamento che aveva, ma qui si tratta di quel complesso di funzionari che attendono a una determinata funzione.

CAVALLARO NICOLA. L'assegno personale segue una particolare posizione dell'impiegato: ha fatto bene l'onorevole Turnaturi a descrivere la figura di un determinato impiegato che gode di un assegno personale e ha il diritto di portarlo con sé fino a quando detto assegno non verrà assorbito da altre agevolazioni del trattamento economico.

ANGELINO PAOLO. Nella relazione che accompagna la proposta e nello stesso articolo unico, si parla di personale « comandato » o « trasferito ». Vorrei sapere se in entrambi i casi il trattamento è sempre il medesimo; perché io capisco che un funzionario comandato presso un altro ufficio non debba riceverne documento dal lato economico, ma se un funzionario chiede di essere trasferito presso altra amministrazione, il discorso cambia.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. La maggior parte di questi distacchi avviene a domanda.

MERIZZI. Io vorrei trovare degli esempi per rendermi conto della portata del provvedimento. Supponiamo che un funzionario dell'Ufficio del registro sia trasferito in una Prefettura. Dovrebbe conservare, secondo le disposizioni della legge, l'assegno che percepiva nell'Ufficio del registro?

TURNATURI, *Relatore*. Si la tesi è questa. La Ragioneria generale dello Stato so-

stiene che un funzionario trasferito perde l'assegno, noi diciamo che l'istituto giuridico dell'assegno *ad personam* non lo consente.

MERIZZI. Proporrei di rinviare la discussione di otto giorni, allo scopo di esaminare meglio la questione.

TURNATURI, *Relatore*. Se si tratta di un breve rinvio, il relatore non si oppone.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere allora stabilito che la discussione è rinviata ad altra seduta, possibilmente della prossima settimana.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Chiarini ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge 7 gennaio 1949, n. 1. (2697).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Chiarini, Truzzi, Foresi, Pagnuca, Bersani, Corona Giacomo, Burato, Franzo, Zanotti, Valsecchi, Fina, Gitti, Martinelli, Vicentini, Facchin, Aldisio, Biaggi, Geremia, Aimi, Bolla, Perdinà, Bima, Sampietro Umberto, Cavallaro Nicola, Sangalli, Belotti, Graziosi, Lombardi Ruggero, Repossi, Roselli, Ferrario Celestino, D'Este Ida, Cavalari Nerino, Montini, Stella, Sodano, Marengoli, Priore, Cibotto, Biasutti, Biagioni, Gatto, Pedini, Ferrari Riccardo, Castelli, Cervone, Cavalli, Rosati, Franceschini Francesco, Scotti Alessandro, Riva, Farinet, Malvestiti, De Marzi, Bernardinetti, Zanibelli, Buzzi, Conci Elisabetta e Antonozzi: « Interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge 7 gennaio 1949, n. 1 ».

Il relatore, onorevole Vicentini, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

VICENTINI, *Relatore*. Si tratta di una interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge 7 gennaio 1949, n. 1, e più propriamente di dare eguale trattamento fiscale al proprietario che effettua direttamente la lavorazione e manipolazione dei propri prodotti agricoli e i piccoli produttori che, per poter compiere le stesse lavorazioni e trasformazioni si organizzano in cooperative. Quindi la proposta di legge è intesa non a favorire le cooperative, ma a stabilire una perequazione tributaria per due settori eguali che oggi sono, dal punto di vista fiscale, trattati diversamente.

Appunto per conseguire questo risultato e per eliminare dubbi sulla portata dell'articolo 8 suddetto, si propone una esplicita norma di carattere meramente interpretativo.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1958

Per tale motivo ritengo di dover raccomandare alla Commissione l'approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

AMATUCCI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo è favorevole perché la proposta di legge effettivamente tende ad eliminare alcuni dubbi interpretativi. Però sia fin da questo momento chiaro che l'approvazione della legge non comporta affatto il rimborso delle imposte pagate ed eventuali multe o pene pecuniarie. Non sarebbe male che all'articolo unico venisse fatta un'aggiunta che chiarisse questo mio concetto.

VICENTINI, Relatore. Nella relazione che precede il provvedimento è detto chiaramente che « si potrà esimere l'Amministrazione finanziaria dal restituire le somme relative a contestazioni divenute definitive, ecc. ». Comunque, se si ritiene necessario un articolo aggiuntivo, io non sono contrario.

RONZA. In questo modo veniamo a punire coloro che hanno fatto il proprio dovere e per contro non applichiamo l'imposta a coloro che possono avere fatto un semplice ricorso.

AMATUCCI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Credo che sarebbe opportuno modificare il titolo così: « Modificazione della legge, ecc. ». Perché se l'onorevole Ronza vede la proposta di legge sotto il lato dell'interpretazione, la sua osservazione è consistente e fondata; ma evidentemente non possiamo arrivare a una interpretazione autentica di un provvedimento che risale a dieci anni or sono.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

« L'esenzione dall'imposta sulla entrata, stabilita dall'articolo 8 della legge 7 gennaio 1949, n. 1, è applicabile anche a tutte le spese di gestione o lavorazione dei prodotti effettuate dagli enti richiamati dallo stesso articolo, siano dette spese corrisposte direttamente dai soci, ovvero addebitate dagli enti ai soci medesimi, a qualsiasi titolo ».

Propongo di premettere le parole: « A partire dall'entrata in vigore della presente legge ».

Pongo in votazione tale emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo unico così modificato.

(È approvato).

Pongo in votazione la proposta di sostituire il titolo della proposta di legge con il seguente:

« Modificazione dell'articolo 8 della legge 7 gennaio 1949, n. 1 ».

(È approvata).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati De' Cocci ed altri: Provvedimenti diretti ad agevolare i finanziamenti occorrenti all'Istituto nazionale per il finanziamento della Ricostruzione per lo svolgimento della sua attività, a favore della ricostruzione delle abitazioni distrutte a causa di eventi bellici. (2205).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati De' Cocci, Riccio, Schiratti, Spataro, Cotellessa, Cervone, Berry, De Martino Carmine, Gaspari, Franco, Baresi, Angelucci Nicola, Napolitano Francesco, Facchin, Lombardi Ruggero, Fabriani, Priore, Delli Castelli Filomena, Rocchetti, D'Este Ida, Sorgi, Graziosi, Breganze, Ferrara e Lucchesi: « Provvedimenti diretti ad agevolare i finanziamenti occorrenti all'Istituto nazionale per il finanziamento alla ricostruzioni per lo svolgimento della sua attività, a favore della ricostruzione delle abitazioni distrutte a causa di eventi bellici ».

Gli onorevoli colleghi ricorderanno che la Commissione ha già discusso questa proposta di legge, che si ripromette di autorizzare la Cassa depositi e prestiti a non ritirare le annualità dei mutui concessi all'I.N.F.I.R., affinché quest'ultimo possa reimpiegare le relative somme per assicurare nel tempo la continuità della propria attività.

La Commissione fu di orientamento contrario, perché rilevò che così facendo non sarebbe stato possibile impedire che anche altri debitori della Cassa depositi e prestiti — che attendono a funzioni non meno importanti di quelli dell'I.N.F.I.R. — avanzassero la stessa proposta.

Nella discussione che si svolse alla presenza del Ministro del tesoro, si affacciò la ipotesi che le finalità a cui tendeva la proposta De' Cocci potessero essere raggiunte in via amministrativa e si era dato incarico a una commissione di tre colleghi — Martinelli, Belotti e Raffaelli — di studiare la questione. Senonché la Commissione ristretta mi ha in-

formato che i suoi lavori non hanno portato ad esito favorevole, cioè non è stato possibile rintracciare il modo con cui far fronte alle esigenze della proposta De' Cocci senza un intervento legislativo. Stando così le cose, noi manteniamo fermo l'atteggiamento della Commissione di non accettare il principio che un debitore possa trattenerne le annualità — nella quota di capitale e della quota di interesse — per cui una proposta del genere avrebbe portato all'assurdo che la Cassa depositi e prestiti dovrà corrispondere un interesse mentre nel frattempo non riscuoteva l'interesse dai propri debitori.

Assodato, dunque, il principio che non si doveva più ritornare sulla precedente formula, per le ragioni richiamate, e tenendo conto che non è stato possibile addivenire a una diversa sistemazione della questione, la proposta è stata posta all'ordine del giorno perché nel frattempo — avuto sentore di questi orientamenti — il proponente, dopo avere consultato anche il Ministro del tesoro, ha fatto pervenire una nuova formulazione sulla quale adesso sentiremo la relazione dell'onorevole Belotti.

BELOTTI, Relatore. Ringrazio l'onorevole Presidente per avermi alleggerito dell'onere della parte sostanziale della relazione su questo provvedimento. Voglio soltanto richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi di questa Commissione sui precedenti relativi a questa materia e, non soltanto quelli a cui ha accennato poc'anzi l'onorevole Presidente, ma anche ad un articolo unico la cui formulazione era stata escogitata da una Commissione ristretta, composta dagli onorevoli Martinelli, Raffaelli e dal sottoscritto, allo scopo di sollevare la Cassa depositi e prestiti da questo nuovo onere derivante dalla concessione di prestiti all'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione (I.N.F.I.R.). Si era prospettata la possibilità, cioè, lavorando forse più di fantasia che non basandoci sulle reali possibilità, dell'emissione di un prestito obbligazionario.

L'onorevole Raffaelli ricorderà che avevamo fra le altre cose pesato anche a questa eventualità. Viceversa, in sede ministeriale, dopo aver approfondito la questione ed esaminato il problema in tutti i suoi aspetti si è escluso in via assoluta questo eventuale ricorso ad un prestito mediante l'emissione di obbligazioni e si è quindi ritornati nell'alveo della proposta fondamentale, vale a dire, della autorizzazione data alla Cassa depositi e prestiti di concedere a questo istituto, fino ad un certo ammontare e per un determinato nu-

mero di anni, dei mutui, allo scopo di essere in condizioni di poter completare il finanziamento della ricostruzione di fabbricati di abitazione gravemente colpiti o distrutti a causa di eventi bellici.

L'articolo unico che è stato così presentato dall'onorevole De' Cocci, primo presentatore dell'originaria proposta di legge, al primo comma afferma:

« A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1962 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione, per lo svolgimento della sua attività diretta ad agevolare la ricostruzione delle abitazioni distrutte a causa di eventi bellici, mutui della durata di 30 anni fino all'ammontare di lire 4 miliardi all'anno, alle condizioni e con le modalità previste dalla legge 9 agosto 1954, n. 656 ».

Con questa formulazione, in sostanza, si elimina l'inconveniente, che è già stato qui lumeggiato, dall'onorevole Presidente, per cui l'I.N.F.I.R. veniva ad essere autorizzato a trattenerne le rate di ammortamento dei mutui contratti e da contrarsi con la Cassa depositi e prestiti, principio, questo, gravemente lesivo del criterio concessionale che dev'essere sempre riconosciuto agli enti finanziatori, ma si autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere a questo istituto mutui della durata di 30 anni e fino alla concorrenza di 4 miliardi all'anno per la durata di quattro esercizi.

Uno dei punti però che, a mio parere, non viene posto adeguatamente in evidenza nella dizione dell'articolo unico sostitutivo del precedente articolo unico della proposta di legge, suggerito sempre dall'onorevole De' Cocci, è quello relativo alla garanzia da parte dello Stato. Sarebbe bene infatti a mio parere che, anziché il semplice accenno contenuto nel testo proposto dall'onorevole De' Cocci, questa garanzia da parte del Tesoro venisse più chiaramente dichiarata e sottolineata. Pertanto io proporrei di sostituire le parole: « Resta ferma la garanzia del Ministero del tesoro e continuano ad applicarsi all'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione tutte le disposizioni di legge, ecc. », con le parole: « Il Ministro del tesoro è autorizzato ad accordare la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi dei detti mutui. Agli stessi mutui si applicano le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 36 della legge 25 giugno 1949, n. 409 ».

E ciò anche per una ragione di logica legislativa. Infatti, dato che si tratta nel caso di nuove concessioni, non si può dire « restano ferme le precedenti garanzie », ma è, invece, bene che sia sancita questa garanzia statale come se si trattasse di una autorizzazione del tutto nuova concessa al Tesoro ad accordare la garanzia stessa.

Proporrei inoltre, sempre al testo dell'articolo unico più recente dell'onorevole De' Cocci qualche altro emendamento, di natura tuttavia più formale che sostanziale. Ad esempio, invece dell'espressione, al primo comma: « per lo svolgimento della sua attività diretta, ecc. », io direi: « per l'ulteriore svolgimento della sua attività, ecc. », in quanto si tratta di una continuazione di questa attività.

Poi allo stesso primo comma preciserei all'inizio: « A decorrere dalla entrata in vigore della presente legge e « per la durata di quattro esercizi » la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui, ecc. ».

Seguirebbe, poi, l'ultimo comma: « All'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione continuano ad applicarsi tutte le disposizioni di legge che, secondo l'ordinamento precedente, erano applicabili alla Seconda giunta del C.A.S.A.S., in quanto ad esse non deroghi espressamente e specificamente la legge 5 gennaio 1953, n. 1 ».

Questi sono in breve gli emendamenti aggiuntivi e sostitutivi che io proporrei al testo presentato dall'onorevole De' Cocci, per una maggiore precisione della formulazione della legge ed anche perché mi sembra si rendano necessari al fine di eliminare qualsiasi possibile equivoco. Non credo di dovermi soffermare qui ad illustrare la portata di questa proposta di legge in quanto abbiamo già avuto modo di discuterne dettagliatamente nella precedente seduta in cui si è trattato questo argomento anche alla luce di tutti i precedenti in materia. Mi sono limitato ad alcune considerazioni. Nel testo è stato presentato dall'onorevole De' Cocci in sostituzione della originaria proposta di legge, rilevando, in sintesi, che è stato superato l'inconveniente maggiore, quello lesivo cioè del criterio discrezionale dell'ente finanziatore (nel caso la Cassa depositi e prestiti). È stato inoltre concordato, anche in relazione alle attuali possibilità dell'istituto, di arrivare alla concessione di mutui fino all'ammontare complessivo di lire 4 miliardi all'anno e questo per la durata di quattro esercizi, il che permetterà di portare notevolmente avanti il programma che ancora rimane da attuare in questo settore

tanto importante. Nel contempo le garanzie rimangono ben precisate e operanti per cui, in relazione a questa nuova formulazione, sulla base degli emendamenti da me proposti e cui ho rapidamente accennato, io proporrei che questa Commissione approvasse senz'altro questa proposta di legge, consentendosi con essa di completare la ricostruzione in un settore, come dicevo, particolarmente importante.

RAFFAELLI. Secondo l'onorevole relatore ed anche secondo le espressioni del nostro onorevole Presidente, noi ci troviamo ad esaminare questa proposta di legge dopo che la Commissione Finanze e tesoro ebbe già ad esprimere il proprio punto di vista completamente diverso rispetto alla proposta originaria, e dopo che un comitato ristretto ha avuto modo di affrontare più in profondità la questione e, trattando in lungo e in largo, ha cercato di risolvere il problema senza contravvenire a quel certo indirizzo tracciato dalla Commissione stessa.

Ora, secondo l'onorevole Relatore, il problema verrebbe risolto dalla sua proposta, o meglio dalla proposta De' Cocci modificata nel senso che, atteso che la Commissione disse non potevasi consentire ad una legge che autorizzi l'I.N.F.I.R. a trattarsi un certo numero di miliardi (saranno 4 o saranno 16, poco importa) dei mutui che esso dovrebbe restituire alla Cassa depositi e prestiti, si potrebbe tuttavia risolvere il problema stesso col ricorso ad una legge che dicesse non già che l'I.N.F.I.R. è autorizzato a far questo, ma è la Cassa depositi e prestiti che dà all'istituto questo numero di miliardi, e tutto sarebbe a posto!

Ora, io non guardo tanto alla formulazione che cambia quanto piuttosto alla sostanza. E, secondo me, la sostanza non muterebbe affatto con questa proposta. Perché infatti se con la precedente formulazione si autorizzava l'I.N.F.I.R. a trattare le somme e ora, modificando la dizione della legge, autorizziamo la Cassa depositi e prestiti a concedere all'I.N.F.I.R. le somme stesse, noi pensiamo che sia perfettamente la medesima cosa.

Che cosa avevamo rilevato, cercando di avviare il problema verso una soluzione più organica e razionale, lavorando di concerto con gli egregi onorevoli colleghi nell'ambito del comitato a tre? Che la questione era quella di finanziare la ricostruzione, e più esattamente di scontare crediti già avvenuti, che è poi lo stesso, e che il finanziamento quindi fosse fatto, per l'ammontare dello stesso, mediante un'operazione autonoma, vale a dire

un finanziamento che non gravasse sulla Cassa depositi e prestiti e che risolvesse, nei riguardi delle migliaia di cittadini che hanno diritto di ottenere questo il contributo dello Stato in questo particolare settore, il problema.

In questo modo tuttavia, anche dal punto di vista finanziario, e comunque della entità del risparmio a disposizione della ricostruzione, noi non combineremmo niente. Perché, è vero che daremmo all'I.N.F.I.R. 4 miliardi annui da parte della Cassa depositi e prestiti, ma è anche vero che questi miliardi non affluiranno all'opera di costruzione di acquedotti, di case per alloggio, di scuole, che tuttavia sono cose che mancano alla cittadinanza nella sua espressione di collettività locali e, più grande: nazionale.

D'altra parte, onorevoli colleghi, come possiamo noi a cuor leggero sentirci tranquilli di fare qualcosa a favore di una categoria di sinistrati se attingiamo ad un deposito di risparmio quasi esaurito, ad una cassa che non ha più l'apporto consistente e costante di risparmio fresco?

Onorevoli colleghi, nel 1956 tutti noi ci trovammo d'accordo nel rilevare che alla Cassa depositi e prestiti affluiva con minore regolarità il denaro fresco. Per il 1957 basterà poi consultare gli indici di stato per vedere che nemmeno un miliardo, di fronte ai cento miliardi che già affluivano mediante i buoni postali, vi è affluito, sicché questo istituto è stato costretto a vivere mediante l'utilizzo delle sole quote di ratei riscossi e l'elevato tasso del conto presso il Tesoro. È una situazione, questa, dovuta ad una politica sbagliata e credo sia il caso unico di un istituto di questa portata che sia stato costretto a vivere senza attingere più una lira dal mercato. È quindi da questo istituto che noi possiamo oggi, sia pure cambiando la formula, proporre il prelievo di 4 miliardi in un esercizio, o 16 miliardi in quattro esercizi? Ora, vi potrebbe essere una possibilità di risolvere questo problema e questa possibilità troverebbe forse d'accordo anche la mia parte politica e quel settore dell'altra parte politica che già si è schierata in un modo consenziente in questo senso, precedentemente, ed è quella per cui, preliminarmente, si potesse ristabilire un tasso per così dire preferenziale sull'interesse dei buoni postali fruttiferi che attualmente agisce contro l'afflusso di denaro alla Cassa depositi e prestiti. In sostanza, se fosse possibile alla Commissione Finanze e tesoro subordinare questa proposta di legge ad una normalizzazione della situazione della Cassa

depositi e prestiti, noi potremmo essere favorevoli all'accoglimento della proposta di legge stessa. Ma, se per contro si vuole soddisfare le esigenze sia pure legittime rappresentate dalla proposta De' Cocci non tenendo conto della situazione attuale della Cassa depositi e prestiti, soltanto ricorrendo a giri di parole circa la formulazione della legge, noi non potremmo essere favorevoli in quanto, anche se si riuscisse in tal modo a dare un aiuto al finanziamento della ricostruzione in atto o da compiersi, noi questo lo faremmo in definitiva a tutto danno di altre esigenze di carattere pubblico non meno importanti e pressanti per la vita sociale del nostro paese.

Credo d'altra parte che questa Commissione non abbia difficoltà, volendo, a chiudere concretamente una discussione iniziata già nel lontano 1953 e questo sia possibile farlo dando alla Cassa depositi e prestiti la possibilità di conseguire la normalità, una condizione cioè di parità con gli altri istituti che operano sul mercato del risparmio nazionale. Allora sarebbe possibile, onorevoli colleghi, non solo attingere dalla Cassa depositi e prestiti i 4 miliardi annui che rappresentano non già la soluzione del problema, ma soltanto una parte di quanto si vuole dare a questo istituto di ricostruzione, ma sarebbe altresì possibile dargli ulteriori aiuti fino all'esaurimento del fabbisogno che si calcola essere necessario. E, questo, a dodici anni e più dalla fine della guerra, potrebbe anche essere un atto di riparazione e una duplice soluzione del problema: da un lato conseguire la normalizzazione nella situazione della Cassa depositi e prestiti, dall'altro la sicurezza, per nostra tranquillità, che non faremmo una legge in danno di nessun altro ente, a scapito di alcuna altra esigenza di carattere pubblico.

DE' COCCI. Non ho molte cose da aggiungere dopo la chiara esposizione fatta dall'onorevole Presidente e dopo le considerazioni dell'onorevole relatore. L'onorevole Ferreri ha esposto in maniera molto sintetica la maturazione di idee che ha avuto luogo nella mente degli stessi proponenti e in seguito alla quale alla formula che si riteneva in origine essere la più idonea e pratica, consistente nel concedere all'I.N.F.I.R. la facoltà di trattenere le rate di ammortamento dei mutui contratti e da contrarsi con la Cassa depositi e prestiti si è preferito sostituire quella di dare, autorizzando la Cassa depositi e prestiti a concedere a questo istituto mutui a lunga scadenza e per un certo numero di esercizi e un certo ammontare. L'onorevole Belotti ha spiegato quali sono i motivi che

hanno suggerito queste modifiche, per cui io lo ringrazio condividendo appieno le sue argomentazioni.

Quanto alle considerazioni dell'onorevole Raffaelli, convengo che esse sono particolarmente interessanti ed hanno suscitato in me la più grande attenzione. Non dobbiamo tuttavia nascondersi che in realtà non è purtroppo in questa sede e in questa occasione che noi dobbiamo affrontare il problema di fondo dell'afflusso di denaro alla Cassa depositi e prestiti e neppure possiamo pretendere di risolvere *in toto* con questo provvedimento il problema della ricostruzione delle abitazioni distrutte a causa di eventi bellici o rimasti danneggiati durante la guerra e ancora non ricostruiti. È questo un problema, infatti, che restando nell'ambito di 4 miliardi all'anno per 4 anni non può essere totalmente risolto. Il provvedimento tuttavia può permettere di accogliere circa tre quarti delle domande attualmente giacenti presso l'istituto. Si tratta di domande singolarmente non di grande entità e che riguardano più che altro i danneggiati delle regioni particolarmente battute dalla guerra, come ad esempio le zone della « Linea gotica », ed altre regioni tra le più depresse d'Italia, e che riflettono la situazione particolarmente dei piccoli proprietari di case in quanto i grandi condomini sono riusciti ormai, nonostante la carenza di fondi dell'istituto, ad attuare la ricostruzione, mentre gli altri, i piccoli proprietari dell'Abruzzo, ad esempio, della Toscana, ecc., non hanno potuto trovare l'occorrente denaro, tanto meno ad un tasso così basso.

Quindi, anche con le modifiche suggerite, io mi auguro che la proposta di legge possa venire senz'altro approvata.

PRESIDENTE. Mi sembra che l'onorevole Raffaelli abbia dato un'impostazione preclusiva al suo intervento. Penso quindi che la Commissione debba esprimere il suo pensiero in proposito. L'onorevole Raffaelli ha detto infatti nel suo intervento che la proposta attuale di rinforzare i finanziamenti già stabiliti per legge precedentemente e la proposta primitiva secondo lui sono eguali. Mi consenta tuttavia l'onorevole Raffaelli di dire che uno degli sforzi che tutta la Commissione aveva fatto in precedenza mirava appunto a conseguire questo rafforzamento.

RAFFAELLI. Io mi rifiuto di pensare di aver lavorato con gli onorevoli componenti il comitato ristretto per alcune ore, soltanto per conseguire questo risultato!

PRESIDENTE. Io penso che porre sullo stesso piano di discussione due problemi così

separati anche tecnicamente non è possibile in questa occasione e in questa sede. Sarebbe facile prevedere che andrebbero dispersi i vantaggi che si possono acquisire e che io d'altra parte ho apprezzato quando ho detto. non introduciamo il nuovo principio, di sospendere cioè il pagamento delle rate più le relative quote di interesse. Se la commissione a tre, di cui per altro io conosco soltanto il risultato finale, comunicatomi a voce e che è questo. non potersi, allo stato attuale della organizzazione amministrativa della concessione dei prestiti, inserire questa proposta di legge, ha però sottolineato che bisogna comunque che l'istituto, agli effetti pratici abbia la possibilità di raggiungere gli stessi scopi che la precedente all'attuale proposta di legge si riprometteva, non vedo altra soluzione. Questa è la conclusione, per lo meno che io conosco. Se poi, durante la loro indagine approfondita, gli onorevoli componenti il comitato ristretto hanno toccato anche il problema di un'incapacità istituzionale della Cassa depositi e prestiti ad adempiere a tutti i suoi compiti, questo compreso, io non lo so! Comunque, anche se lo ha fatto, evidentemente io, sapendolo, non potrei che trattenermi dal portare a conoscenza della Commissione simile questione, proprio in una occasione come questa, giudicandola così vasta e complessa da richiedere e meritare di essere trattata logicamente su un piano più vasto e generale di quanto non faccia la proposta Raffaelli.

In ogni modo, se da questa impostazione derivasse una proposta preclusiva al passaggio all'esame degli articoli della proposta di legge in esame, va da sé che io non potrei non prenderla in considerazione.

Comunque devo dire all'onorevole Raffaelli e a tutti i componenti della Commissione che proprio in questi ultimi mesi l'afflusso di risparmio alla Cassa depositi e prestiti va rafforzandosi.

RAFFAELLI. La mia impostazione, onorevole Presidente, non è rigidamente preclusiva. Però essa contiene una proposta che tuttavia vorrei trovasse una certa comprensione da parte della Commissione. Io ho detto che ripristinando la parità agendo sul tasso fondamentale o eliminando comunque la disparità di cui attualmente la Cassa è oggetto, noi potremmo tranquillamente varare questa proposta di legge. Mi rivolgo quindi a Lei, onorevole Presidente dicendo che occorrerà trovare, nell'ambito della nostra Commissione, l'unanime accordo per raccomandare all'onorevole Ministro del tesoro, approvando questa legge, e che si ponga fine a questa anomalia

dei tassi e quindi, anche in ragione di un ulteriore aggravio che andiamo deliberando, si torni a dare a questa Cassa depositi e prestiti, una parità di tassi. Affido alla Presidenza il sondaggio circa questa proposta.

BELOTTI, *Relatore*. Mi permetto di ricordare all'onorevole Raffaelli parte delle considerazioni che sono state fatte in sede di comitato ristretto e lo pregherei di tenere presente che questa, direi, concessione di mutui, è stata oggetto di un attentissimo esame, dopo una elaborazione tormentosa e tormentata. Le finalità sono tali da esigere e da raccomandare l'approvazione di questo provvedimento e tutti noi le conosciamo.

Il fatto di subordinare l'approvazione di questa legge ad una revisione dell'attuale trattamento del risparmio postale allo scopo di agevolare, di incoraggiare un maggior afflusso di esso alla Cassa depositi e prestiti è indubbiamente una cosa che consideriamo, ma solo in linea generale, cioè come raccomandazione all'onorevole Ministro, senza per altro subordinare il frutto di quelle che sono state le tormentose trattative intercorse e miranti al raggiungimento di questa finalità.

Pregherei quindi l'onorevole Raffaelli di non porre la questione in termini rigidi e quindi in condizioni insuperabili. Il fatto della revisione dell'organizzazione della Cassa è un grave problema che già è stato prospettato al Ministro competente, il quale non può non aver tenuto presente il problema in tutta la sua interezza e portata, anche agli effetti di questa possibilità di venire incontro all'I.N.F.I.R.

RAFFAELLI. Ripeto che non è alternativa o preclusiva la mia proposta. Dicevo soltanto che si potrebbe raccogliere nell'ambito di questa nostra Commissione una uniformità di pensiero circa una preghiera da rivolgere al Governo. Infatti direi che la Commissione potrebbe essere investita di un ordine del giorno di questo tenore: « La Commissione Finanze e tesoro della Camera, discutendo ecc., ecc., fa voti perché il Governo voglia ripristinare per i Buoni postali fruttiferi il tasso del 4,50 per cento, onde la Cassa possa trovarsi nelle condizioni di far fronte ecc., ecc., di parità ».

BELOTTI, *Relatore*. Io non fisserei in modo definitivo modalità e cifre, in quanto sarebbe questo un problema da discutersi in sede competente.

PIERACCINI. Ma, si tratta di fissare il principio della parità, non già di concedere alcun privilegio.

VICENTINI. Questi Buoni postali fruttiferi si trovano già in condizioni di vantaggio.

Mi permetto di fare osservare alla Commissione che allorquando è stato esaminato il problema del tasso sugli investimenti in Buoni fruttiferi postali, il problema è stato posto in questi termini: bisognava stabilire un principio di priorità.

Abbiamo un dato di fatto che è rappresentato dall'incremento naturale del risparmio. Bisognava stabilire una priorità: se fosse opportuno cioè o meno favorire iniziative di produttività ovvero si dovesse continuare a favorire, a titolo di priorità, quelli che erano determinati investimenti che, agli effetti economici, non davano il risultato che potevano e dovevano dare altri investimenti. Partendo da questo punto di vista io ritengo che oggi ancora vi sia, e lo abbiamo sentito dire e ripetere da tutti, la necessità di favorire l'indirizzo del risparmio verso l'incremento delle attività economiche se vogliamo seriamente provvedere alla difesa di quella che deve essere e sarà anche in futuro l'occupazione dei nostri lavoratori.

Pertanto, attesa questa situazione, date le condizioni del nostro mercato, ritengo di non poter approvare un qualsiasi ordine del giorno che auspichi una revisione del tasso della Cassa depositi e prestiti.

PIERACCINI. Io, invece, sono favorevole a che si emetta in questa sede e in questa occasione un voto proprio per una priorità in senso inverso. Innanzitutto sappiamo benissimo che nonostante il cartello bancario, nonostante gli accordi, nonostante le norme ufficiali, su tassi di sconto, interessi, ecc., in pratica poi per depositi di una certa consistenza si ottengono interessi notevolmente superiori. E questa una esperienza che chiunque può fare. In secondo luogo, la tesi dell'onorevole Vicentini potrebbe anche avere un notevole fondamento qualora il tenere bassi gli interessi che la Cassa depositi e prestiti può dare, favorisse sul serio una politica di investimenti selezionati con priorità cioè verso una politica di sviluppo economico, verso determinati investimenti insomma anziché verso altri, e così via. Ma, questo sappiamo benissimo tutti che non avviene. Quindi non si attua affatto una politica di priorità di investimenti attraverso il sistema attuale. Investire risparmio per costruire una fabbrica di caramelle, poniamo, sarebbe a mio parere un modo come un altro di dilapidare le scarse possibilità di capitali. Ma chi lo impedisce a un privato? Voglio dire che non esiste un sistema di scelta qualificativo del credito, indirizzato secondo determinate teorie.

Quindi la tesi sostenuta dall'onorevole Vicentini cade per constatazione di fatto. Prima di tutto perché non è vero che le altre banche, il sistema bancario cioè, si trovi allo stesso livello attuale della Cassa depositi e prestiti, o peggio ancora, come egli dice, al di sotto.

MERIZZI. Se si deposita per un anno intero le banche danno il 5 per cento. E l'onorevole Vicentini sa benissimo che proprio le sue banche di Bergamo hanno moltiplicato per 90 i depositi che avevano nel 1938 !

RAFFAELLI. L'ordine del giorno potrebbe essere così formulato:

« La Commissione Finanze e tesoro della Camera discutendo la proposta di legge n. 2205 recante provvedimenti diretti ad agevolare i finanziamenti occorrenti all'Istituto nazionale per il finanziamento della Ricostruzione per lo svolgimento della sua attività, a favore della ricostruzione delle abitazioni distrutte a causa di eventi bellici, che comporta una erogazione di 16 miliardi di lire in quattro anni da parte della Cassa depositi e prestiti, avendo rilevato lo scarso afflusso di risparmio negli ultimi due anni mediante i buoni fruttiferi postali che affluiscono alla Cassa depositi e prestiti, invita il Governo ad elevare il tasso di interesse dei buoni postali, al fine di non mettere in difficoltà ulteriori la Cassa stessa davanti ai suoi molteplici scopi di istituto ».

BELOTTI, *Relatore*. Devo rilevare che il problema è molto più complesso e vasto di quanto non possa sembrare di primo acchito perché non si tratta soltanto di considerare quelle che sono le esigenze della iniziativa privata da una parte e le esigenze della costruzione di opere pubbliche dall'altra, ma è piuttosto un problema di equilibrio. Quindi se il problema è così complesso e così grave noi dobbiamo evidentemente esigere e chiedere che esso venga riesaminato, senza per altro fissare in modo preciso e categorico qual'è l'indirizzo della soluzione. Infatti se noi accettassimo la proposta dell'ordine del giorno Raffaelli, ciò esigerebbe anche che prima avessimo sviscerato tutto quanto il problema, cosa questa che mi pare dovrebbe essere fatta in altra sede e da parte precisamente del Comitato interministeriale del credito che è l'organo direttamente preposto a queste decisioni. A me sembra, invece, che sarebbe assai meglio limitarci a constatare la situazione di difficoltà della Cassa depositi e prestiti e auspicare una revisione, senza peraltro indicare il modo, della situazione attuale, in maniera che la linea di equilibrio tra investimenti privati e investimenti pubblici sia poi quella che una-

namente può essere — la perfezione naturalmente non è di questo mondo ! — e in modo tale comunque da non far sentire in nessuno dei due settori le ripercussioni di una determinata politica in materia di risparmio postale. Su questo sarei d'accordo.

LI CAUSI. Se è vero che bisogna riequilibrare, questo è il momento in cui noi dobbiamo tentare di giungere a questo fine. Il modo e il quanto poi lo si discute.

PRESIDENTE. Per conseguire l'unanimità di opinione, chiedo all'onorevole Raffaelli se è disposto ad accettare questa espressione: « invita il Governo a considerare l'opportunità di elevare il tasso di interesse... ecc. ».

Allora, onorevoli colleghi, quando ci verrà sottoposto il provvedimento chiedente alla Commissione Finanze e tesoro l'assenso, perché la Cassa farà richiesta di crediti, pare per circa 80 miliardi, per ripiani di bilanci di enti locali, allora, dicevo, noi ci chiederemo se siamo nell'ambito degli scopi di istituto o se per avventura la Cassa stessa non sia al di sotto dell'obbligo di quelle che sono le sue tradizionali finalità di istituto. Stiamo quindi bene attenti, perché poi verrà a legge per la città A., quella per una città B. e sarà sempre di scena la Cassa depositi e prestiti e forse non vedremo con lo stesso linguaggio il problema della priorità di questa Cassa. Ci si dovrebbe, quindi, io dico, sforzare in questo consesso di essere coerenti su una stessa linea ! Evitare cioè la suggestione psicologica del momento, di prendere o almeno consentire provvedimenti che non siano coordinati con questa impostazione.

Allora vorrei proporre all'onorevole Belotti se a questo nuovo testo non sia il caso di apportare qualche ulteriore rettifica. Ad esempio al primo comma è detto: « ... diretta ad agevolare la ricostruzione delle abitazioni distrutte a causa di eventi bellici, ... ». Per la verità, osservo, l'Istituto fra i suoi scopi ha quello detto del finanziamento sotto condizione. E, poiché si richiamano come condizione le norme fondamentali istitutive della legge 5 gennaio 1953, n. 1, mi pare che quell'inciso possa ritenersi pleonastico. Nell'articolo unico si richiamano le funzioni dell'ente. Se noi mettiamo questa clausola: « diretta ad agevolare », non vorrei che si intendesse domani che questi mutui siano destinati soltanto quando sia data la dimostrazione, non per quelli generali per cui si muove e agisce l'I.N.F.I.R.

BELOTTI, *Relatore*. Possiamo sopprimere l'inciso « diretta ad agevolare... ».

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1958

DE' COCCI. Allora bisogna anche modificare il titolo.

PRESIDENTE. E poi bisogna anche fare un'altra modifica e dire: « A decorrere dall'esercizio finanziario 1958-59 e fino all'esercizio 1961-62, che sono quattro; così i mutui li collochiamo nell'esercizio che è di imminente inizio. Anche perché obblighiamo così l'Istituto a non bruciare troppo presto i propri finanziamenti che diventano più preziosi.

A questo punto, se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

L'articolo unico della proposta di legge risulta del seguente tenore.

« A decorrere dall'esercizio finanziario 1958-59 e fino all'esercizio 1961-62, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione, per l'ulteriore svolgimento della sua attività, mutui della durata di 30 anni fino all'ammontare di 4 miliardi all'anno, alle condizioni e con le modalità previste dalla legge 9 agosto 1954, n. 656.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad accordare la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi dei detti mutui. Agli stessi mutui si applicano le disposizioni di cui al 2° e 3° comma dell'articolo 36 della legge 25 giugno 1949, n. 409.

All'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione continuano ad applicarsi tutte le disposizioni di legge che, secondo l'ordinamento precedente, erano applicabili alla Seconda Giunta del C. A. S. A. S., in quanto ad esse non deroghi espressamente e specificamente la legge 5 gennaio 1953, n. 1 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo ora all'ordine del giorno proposto dall'onorevole Raffaelli. Esso è il seguente.

« La Commissione Finanze e tesoro della Camera, approvando la proposta di legge n. 2205 recante provvedimenti diretti ad agevolare i finanziamenti occorrenti all'Istituto nazionale per il finanziamento della Ricostruzione per lo svolgimento della sua attività, che comporta una erogazione di 16 miliardi di lire in quattro anni da parte della Cassa depositi e prestiti, avendo rilevato lo scarso afflusso di capitali che mediante i buoni fruttiferi postali affluiscono alla Cassa stessa, invita il Governo a considerare l'opportunità di elevare il tasso di interesse dei buoni postali, al fine di non mettere in difficoltà ulteriore la Cassa davanti ai suoi molteplici scopi di istituto ».

Sentiamo il pensiero dell'onorevole Rappresentante del Governo.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo, come ha sottolineato poc'anzi l'onorevole Presidente, è favorevole all'accoglimento della proposta di legge con gli emendamenti apportati dall'onorevole Presidente al nuovo testo dell'onorevole proponente anche perché effettivamente l'I.N.F.I.R., che venne costituito con legge 5 gennaio 1953, n. 1, oltre che quello della riparazione e ricostruzione delle case distrutte o danneggiate a causa di eventi bellici, ne ha altri altrettanto fondamentali, quale quello della costruzione di case d'abitazione destinate ai senzatetto, e quello della concessione di mutui a cooperative edilizie costituite tra soci, con garanzia ipotecaria. Evidentemente, la soppressione di quel periodo del primo comma il cui concetto era più restrittivo, è accolta dal Governo senz'altro. Come anche accoglie, il Governo, la modifica apportata all'inizio dello stesso primo comma che specifica la decorrenza dei mutui concessi a questo Istituto dalla Cassa depositi e prestiti, come suggerito dall'onorevole proponente ed è stato ancora meglio specificato con la precisazione dei singoli esercizi finanziari da parte dell'onorevole Presidente.

Per quanto riguarda poi l'impostazione generale del provvedimento il Governo è quindi favorevole.

Circa l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Raffaelli osservo soltanto che è nell'ordine naturale della stessa Cassa depositi e prestiti lo scopo di far affluire alla Cassa stessa capitali freschi in maggiore quantità che sia possibile. Ora, con questo ordine del giorno la Commissione esprime una raccomandazione al Governo di far sì che questi capitali affluiscono possibilmente con maggiore ampiezza e continuità a questa Cassa e pertanto io credo che esso possa essere senz'altro accolto in quanto rientra esattamente nella volontà del Governo il compiere ogni possibile sforzo diretto a dare maggior incremento a questa Cassa depositi e prestiti. Accetto quindi l'ordine del giorno nel testo di cui ha dato lettura l'onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'ordine del giorno nel testo di cui ho dato poc'anzi lettura.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Resta inteso che in sede di coordinamento si procederà alla relativa modificazione del ti-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1958

tolo della proposta di legge in quanto la nuova formulazione dell'articolo unico, che abbiamo approvato, è diversa dalla precedente e il titolo non è più adeguato.

Discussione del disegno di legge: Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (3423).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili ».

VICENTINI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, con legge 9 agosto 1954, n. 632 veniva istituita l'Opera nazionale per i ciechi civili e, all'articolo 3 della legge stessa, veniva determinato il contributo annuo dello Stato di lire 4.200.000.000 da stanziarsi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per il conseguimento da parte dell'Opera stessa dei suoi scopi. Senonché le necessità dell'Ente si sono dimostrate presto assai superiori ai mezzi a disposizione. Le indagini che sono state fatte e che io ora non starò qui a ripetere, lo hanno dimostrato a sufficienza. Tutti gli onorevoli colleghi sono certamente al corrente delle revisioni di carattere fiscale che sono state esperite allo scopo di contenere le spese nei limiti delle disponibilità di bilancio dell'Opera ciechi. Quindi per venire incontro a queste necessità il Governo ha proposto un aumento del contributo dello Stato a favore dell'Ente. Questo aumento, attese le possibilità consentite dal bilancio statale si compendiano nelle seguenti misure: lire 4.700.000.000 per l'esercizio finanziario 1956-57; lire 5.200.000.000 per l'esercizio finanziario 1957-58 e lire 8.900.000.000 per l'esercizio finanziario 1958-59 e quindi per i successivi esercizi finanziari. Inoltre, è stato previsto anche, per l'esercizio 1958-59, un contributo straordinario di lire 3.700.000.000 per il soddisfacimento delle esigenze derivanti dalle precedenti gestioni. Per quanto riguarda la copertura, essa è prevista con il disposto dell'articolo 3 del disegno di legge.

Data l'alta finalità, umana e sociale, cui il provvedimento si ispira, io ne raccomando senz'altro l'approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PIERACCINI. Sono favorevole al disegno di legge e quindi, insieme alla mia parte, voterò in questo senso. Tuttavia, come uno dei primi firmatari della proposta di legge che

ha istituito l'assegno vitalizio per i ciechi civili, non possono non rilevare in questa sede e in questa occasione che sono rimaste in sospeso a tutt'oggi varie questioni e soprattutto la questione del regolamento relativo alla legge 9 agosto 1954, n. 632, istitutiva dell'Opera nazionale per i ciechi civili, regolamento che, a mio avviso, deve essere riveduto in quanto mi sembra che svisi la legge stessa, così come noi la deliberammo. Il regolamento, infatti, contiene norme restrittive, secondo me, a volte perfino vorrei dire assurde. Ne citerò una sola, questa: si richiede a un cieco, per l'ottenimento dell'assegno vitalizio, il possesso di un certificato di studio! Deve cioè dimostrare di aver superato la quinta elementare. Ora, poiché la legge si fonda prima di tutto sulla cecità e, in secondo luogo, sullo stato di bisogno, è evidente che introdurre questa disposizione come norma di applicazione della legge stessa significa semplicemente svिसare del tutto nello spirito e nella lettera la legge stessa. E non mi dilungo qui ad esaminare questo regolamento. Vorrei però chiedere al Governo, e desidererei che la Commissione emettesse un voto al riguardo, che faccia in modo che si addivenga ad una revisione di questo regolamento. Infine vorrei dire al Governo se attraverso i fondi che diamo a questo Ente con questo disegno di legge è possibile per esso arrivare al pagamento degli arretrati che quasi tutti i ciechi civili aspettano. È noto infatti che la legge istitutiva dell'Opera nazionale per i ciechi civili è entrata in vigore nel 1954 e da allora l'Ente ha fatto quello che era più urgente e poteva fare data l'esiguità dei mezzi a disposizione. Sono stati iniziati gli accertamenti in attesa sempre del reperimento di ulteriori mezzi e le persone che da tanto tempo aspettano sono in genere fra le più bisognose. Infatti i casi maggiormente gravi e numericamente consistenti si hanno proprio nelle regioni più povere, come alcune plaghe meridionali, in Sicilia, ecc., dove ancora imperversa il flagello del tracoma e così via. Finora queste persone aspettano sempre e sempre è stato risposto ad esse che non era al momento possibile accontentarle per mancanza assoluta di fondi. Ora, io chiedo appunto, è possibile con queste somme previste nel provvedimento che andiamo approvando arrivare al pagamento di questi arretrati o no?

NICOLETTO. Con quanto ha detto l'onorevole Pieraccini, io concordo, vorrei però aggiungere qualche altra richiesta. Che il regolamento in questione debba essere modificato non vi è alcun dubbio in quanto, secondo me, con esso si arriva persino a particolari che

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1958

sono del tutto in contrasto con il nostro vigente Codice civile. Faccio un esempio pratico: se un nipote prende in casa propria la zia cieca civile, per legge egli non è tenuto al suo mantenimento e tuttavia il reddito del nipote deve essere inferiore ad una certa cifra — credo 15 mila lire mensili — perché questa persona minorata fisica possa fruire dell'assegno vitalizio da parte dell'Ente. Avviene così che in certi casi — come si è verificato nella mia provincia — qualcuno si è visto costretto a mandare fuori di casa la parente cieca. Quindi in conseguenza di questo deprecabile regolamento si mettono in condizione persone non abbienti di dover allontanare dalla propria casa questi parenti ciechi.

Per quanto riguarda poi gli arretrati, dobbiamo ricordare che vi sono dei ciechi, e tra i più poveri, che debbono averli dal marzo 1955 e che pertanto aspettano quelle 10 o 15 mila lire mensili con comprensibile ansietà.

In terzo luogo devo sottolineare che c'è una questione medica di fondo che deve essere assolutamente affrontata e risolta. I medici provinciali in moltissime parti d'Italia affermano che i ciechi civili non possono essere operati di cataratta mentre qui a Roma, i medici fiscali dicono: si può operare. Si crea questa situazione: i medici provinciali non vogliono assolutamente operare in quanto ritengono la cosa assolutamente impossibile, l'associazione nazionale per contro nega la pensione perché, afferma, si può operare. Conseguenza di questo fiscalismo è che ne sono colpiti i ciechi civili. Quindi anche a questo riguardo speriamo che, una volta approvata questa legge, l'Opera voglia esaminare i casi particolari con maggiore comprensione e umanità e quindi la legge abbia quel carattere sociale che deve avere.

CAVALLARO NICOLA. Sono d'accordo sull'approvazione del disegno di legge e ritengo che esso effettivamente porti un contributo più valido e ben determinato rispetto al precedente, insufficiente e impreciso. Per quanto riguarda il regolamento sono d'accordo sulle osservazioni che sono state fatte dagli onorevoli colleghi che mi hanno preceduto. Anzi, raccomando al Governo di apportare il più presto che sia possibile le innovazioni che si rendono indispensabili.

L'esperienza stessa di questi ultimi anni in questo settore ci dice che i rilievi che sono stati fatti sono del tutto giusti. Secondo me bisogna rivederlo questo regolamento in quanto fra l'altro vi sono casi gravi in cui si nega ad una persona cieca, avente tutti i requisiti, la possibilità di conseguire questo assegno vi-

talizio solo perché il giudizio di un medico, che in ogni caso segue un certo criterio che può anche essere discutibile, non appare molto chiaro. E bisogna rivederlo anche e soprattutto per quanto riguarda l'osservazione fatta dall'onorevole Nicoletto circa l'operabilità. Si deve esigere che la norma sia particolarmente chiara su questo punto perché è estremamente penoso constatare che l'Opera non accoglie una domanda per il fatto che si reputa la cataratta operabile. Formulo quindi senz'altro una viva raccomandazione al Governo sulla necessità di rivedere al più presto questo regolamento.

WALTER. Mi associo pienamente a quanto è stato detto in precedenza dai colleghi. Voglio soltanto sottolineare da parte mia che questi arretrati, secondo quanto è stato detto dall'Opera, potrebbero essere pagati qualora i fondi stanziati finora da parte dello Stato, cioè 4.200.000.000 annui, dovessero affluire, anziché goccia a goccia, in una soluzione. Inoltre vorrei chiedere al Governo il motivo per cui nel giro di tre anni, forse anche meno, sono stati cambiati tre o quattro volte i commissari dell'Opera. Questo starebbe ad indicare che le cose non vanno come dovrebbero andare. Che cosa succede? È un fatto che questi funzionari dopo pochi mesi o rassegnano le dimissioni o vengono sostituiti. In più c'è poi questo regolamento che non permette loro di operare nel modo migliore e, se avanzano delle rimostranze per questo stato di cose, vengono senz'altro sostituiti.

MURGIA. Dichiaro che voterò a favore. Le considerazioni dell'onorevole Vincentini e degli altri onorevoli colleghi qui intervenuti interpretano un sentimento unanime ed io come sardo, vale a dire della regione che ha il triste primato in questa terribile infermità, non posso non sottolineare la necessità anche di un allargamento e di una revisione della legge, sia pure attraverso il relativo regolamento di applicazione perché effettivamente, soprattutto da noi, gran numero degli affetti da cataratta non rientrano nella legge in quanto di essi si dice: sono operabili.

INFANTINO. A quattro anni dall'entrata in vigore della legge 9 agosto 1954, n. 632, credo sia giunto il momento di fare fronte a un complesso di lacune che quella legge ha rivelato soprattutto nella sua regolamentazione. I colleghi di tutte le parti hanno già lamentato alcune incongruenze ed io non posso che associarmi ad essi auspicando che a questo stato di cose sia rimediato attraverso una revisione appunto del regolamento.

Osservo quindi soltanto, circa questo nuovo disegno di legge, che gli stanziamenti pre-

visti sono qualcosa, ma che per far fronte veramente e totalmente alla situazione, peraltro non ancora ben precisata perché non so se le indagini siano state portate a termine come accertamenti, occorrerebbe molto di più. Oggi infatti arriviamo a ben 80 mila ciechi civili e ad un assegno mensile quasi sempre inferiore alle 10 mila lire mensili.

Onorevoli colleghi! non dimentichiamo che, come bene sa chi si occupa di queste pratiche, i « negativi » molte volte superano i « concessivi »: cecità non definitiva, non assoluta, ecc. Questa è una interpretazione molto grave. E, il Governo, lo sappiamo, ha elaborato un regolamento, ma se lo è visto ritornare indietro irricognoscibile. Decidendo per la cecità assoluta, vale a dire quella che non ha più alcuna possibilità di essere modificata, si arriva all'assurdo, mentre per cecità assoluta, io almeno, intendo si debba considerare la cecità in quanto prima non superiore al 10° non nel senso di cecità di vista recuperabile. Quindi questa interpretazione dovrebbe essere modificata e la legge dovrebbe essere applicata per coloro che oggi non vedono o non superano l'11° salvo poi un'eventuale modifica nel caso di miglioramento susseguente. Ma, non è forse immorale costringere un vecchio ad operarsi? Non si può negare l'assegno vitalizio soltanto perché a giudizio di un medico egli è recuperabile! Noi sappiamo come si stanno comportando questi medici fiduciari. Abbiamo visto in questi ultimi anni pratiche di ciechi civili sottoposti per ben tre volte a visita oculistica. Una prima volta da parte del medico generico, una seconda volta dal medico dell'Opera, una terza volta dal medico fiscale. E le pratiche stesse si trascinano all'infinito.

A parte queste considerazioni, io ritengo sia opportuno e necessario cogliere l'occasione di questa discussione per votare in questa sede un ordine del giorno che impegni il Governo a modificare questo regolamento, soprattutto sul piano fiscale, per evitare questa situazione che è oltretutto avvilente per gli interessati. Inoltre vorrei sapere anch'io dal Governo in che modo si ritiene di far fronte all'onere derivante all'Opera nazionale per i ciechi civili per il pagamento degli arretrati a partire dal 1954. Si sa infatti che i 4 miliardi circa che sono stati previsti come contributo straordinario non sono sufficienti allo scopo. Come si farà quindi fronte a queste domande, che sono migliaia e migliaia, presentate dal settembre 1954 in poi?

VICENTINI, *Relatore*. Dichiaro di associarmi senz'altro ai vari rilievi che sono stati fatti circa questo regolamento e voglio anzi

rappresentare all'onorevole Sottosegretario di Stato un caso di mia conoscenza: un cieco che con esito negativo è stato tre volte operato e invitato a sottoporsi a un quarto atto operatorio, in mancanza del quale l'Opera nazionale ciechi non intende riconoscergli il diritto alla pensione. Ora, io mi domando, e lo domando agli onorevoli colleghi, se nel caso il cieco sia un militare che non si fa operare per non andare a compiere particolari servizi? Chi non sa che sarebbe più lieto il cieco se potesse riacquistare la vista che non percepire la pensione? Chiedo quindi anch'io che questo spirito sia abbandonato e soprattutto, dal punto di vista fiscale, per quelle persone che hanno a carico questa povera gente. Che, insomma, un richiamo alla sensibilità quale è questo emerso dalla nostra discussione sul disegno di legge che stiamo approvando, vada e penetri nell'Opera nazionale per i ciechi civili e si repercuota positivamente sull'attività che essa sta svolgendo.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Tutte le osservazioni che sono state fatte — e chiedo scusa agli onorevoli colleghi intervenuti se rispondo loro collettivamente — non possono non essere condivise da parte nostra. Però devo fare presente che l'Opera nazionale per i ciechi civili ha origine e caratteristiche sue particolari. Lo Stato ebbe a concedere un contributo annuo consistente in origine nella somma di 4 miliardi e 200 milioni di lire all'anno perché questo contributo dovesse inserirsi nel suo bilancio completando le eventuali entrate che l'Ente morale può avere. Noi ci siamo accorti che in una situazione in questo settore, profondamente umana, nella nostra nazione era stata svolta fino al 1954 un'attività quanto mai saltuaria, irregolare e sicuramente inefficace. E, le domande che mano a mano sono poi pervenute all'Opera nazionale per i ciechi civili sono veramente eccessive e conseguentemente l'originario contributo di 4 miliardi e 200 milioni unitamente alle altre entrate dell'Ente si sono manifestate, come giustamente ha rilevato anche l'onorevole Infantino, insufficienti. Tuttavia, finora ancora non possiamo dire con certezza qual'è esattamente il numero dei ciechi civili, perché è ancora in fase di espletamento l'indagine di accertamento, per cui il Governo si rende conto che le somme date, unitamente al contributo straordinario, sono ancora insufficienti. Se oggi a questo proposito, con la richiesta formale dell'onorevole Infantino, si vuole sapere dal Governo se con queste ulteriori somme verranno pagati gli arretrati, io devo rispondere che, per ogni pratica che riguarda l'Opera na-

zionale per i ciechi civili, come per quelle che competono alle altre Amministrazioni dello Stato, il diritto soggettivo ad avere il contributo o assegno vitalizio, qualora siano stati accertati determinati requisiti, decorre dalla data di accertamento. Ora, vi sono, specie nelle zone montane o depresse, persone che prima non sapevano neppure della esistenza di questo Ente e molte certamente non lo sanno ancora. Ecco perché siamo venuti nella determinazione di aumentare il contributo per l'esercizio finanziario 1956-57 dal precedente di lire 4.200.000.000 a lire 4.700.000.000, per il successivo 1957-58 a lire 5.200.000.000 e dall'esercizio 1958-59 in poi lire 8.900.000.000. Proprio perché ci siamo resi poi conto anche che molte pratiche prima non sono state evase per mancanza di fondi si è stabilito inoltre di concedere, potendolo fare, un contributo straordinario di lire 3.700.000.000, cosa questa che si pensa non solo possa dare luogo all'accoglimento delle domande ancora giacenti, ma, nella migliore delle ipotesi, di aumentare ancora i livelli degli assegni.

Sorge, poi, l'altra questione, quella cioè dell'operabilità o meno, cioè a dire il recupero della vista o quanto meno la riduzione del peggioramento della cecità. Loro sanno che l'assegno viene anche concesso in casi di non assoluta cecità. Che si chieda in questa sede e in questa occasione una revisione e una maggiore adeguatezza del regolamento è perfettamente logico. Ma, per quanto riguarda l'operabilità la questione concerne la sapienza medica di molti professori. Quello che voi qui lamentate per i ciechi lo posso ricordare a somiglianza dei pareri in sede di corte di giudizio. Ma, comunque è già una garanzia il controllo da parte di medici di valore, di un collegio medico o superiore, ecc. Ma, la maggior parte degli interessati in realtà non si trova in queste condizioni e non sono pochi i casi in cui si presentano con forme gravissime mentre, invece, si tratta di un fenomeno normale. Ora, tutto questo, comunque, lo vedremo a suo tempo, affrontando il problema nella prossima legislatura attraverso una regolamentazione degli organi tecnici, perché siamo in un campo specialistico. Si sa che quando uno ha bisogno di un medico comincia a determinarsi la prima difficoltà: la scelta. Nel caso, molt. di questi ciechi vengono visitati da un semplice medico condotto, di solito quello del loro paese, ed è molto logico quindi che vi sia quella certa diffidenza. Comunque io posso assicurare questo, che il Governo, a questo problema altamente umano e sociale rivolge non solo la sua comprensione, ma an-

che una particolare larghezza di comprensione. Siamo perfettamente d'accordo quindi che, con la cooperazione di tutti, possiamo rendere ancor più perfetta la legge, sia per quanto riguarda il regolamento sia per quanto attiene agli stanziamenti. Quindi il problema non solo non è ignorato, ma sempre tenuto presente dal Governo. In questo senso il Governo non ha alcuna difficoltà ad accogliere il proposto ordine del giorno.

ASSENNATO. Mentre mi associo ai colleghi manifestando il mio vivo apprezzamento per questo aumento di contributi all'Opera nazionale per i ciechi civili, vorrei pregare il Governo di trasmettere a questa Commissione in visione un bilancio dell'Ente che credo esso trasmetta regolarmente al Ministero del tesoro. Darne cioè copia a ciascuno dei parlamentari. In secondo luogo vorremmo conoscere, a giudizio del Governo, al di là della documentazione cioè dell'Ente, qual'è esattamente il rapporto attualmente esistente tra la spesa di gestione dell'Ente stesso e le percentuali delle erogazioni effettuate.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. L'ultima richiesta è assorbita dalla prima, onorevole Assennato! Comunque è questa una domanda sulla quale al momento mi trovo impreparato per dare una risposta precisa.

ASSENNATO. Non è in questo momento che ci attendiamo una risposta dal Governo, ma gradiremmo averla quanto prima possibile.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Senz'altro sarà data.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo agli articoli che, non essendovi osservazioni né emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili, previsto dall'articolo 3 della legge 9 agosto 1954, numero 632, nella misura di lire 4.200.000.000, è elevato a lire 4.700.000.000 per l'esercizio finanziario 1956-57, a lire 5.200.000.000 per l'esercizio finanziario 1957-58 ed a lire 8 miliardi e 900.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari successivi.

(È approvato).

A T. .

All'Opera nazionale per i ciechi civili è concesso, per l'esercizio finanziario 1958-59, un contributo straordinario di lire 3.700.000.000.

(È approvato).

ART. 3.

All'onere di lire 500.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge sull'esercizio finanziario 1956-57 si farà fronte con una corrispondente aliquota delle disponibilità nette risultanti dal provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio stesso, ed a quello di lire 1.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1957-58 si provvederà a carico dello stanziamento del capitolo n. 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio.

(È approvato).

ART. 4.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Abbiamo ora il seguente ordine del giorno presentato dai deputati Pieraccini, Infantino, Walter, Cavallaro Nicola, Vicentini e Bigi:

« La IV Commissione della Camera dei deputati, esaminando il disegno di legge n. 3423, fa voti perché sia riesaminato il Regolamento della legge 9 agosto 1954, n. 632, in modo da renderlo più consono allo spirito della legge stessa ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni riguardanti l'indennità supplementare in aggiunta al rimborso delle spese di viaggio per trasferimenti e missioni all'interno o all'estero. (3429).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni riguardanti l'indennità supplementare in aggiunta al rimborso delle spese di viaggio per trasferimenti e missioni all'interno o all'estero ».

Il Relatore, onorevole Cavallaro Nicola, ha facoltà di riferire.

CAVALLARO NICOLA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il provvedimento sottoposto al nostro esame mira a dare una nuova disciplina, più uniforme ed adeguata in materia di indennità supplementare in aggiunta al rimborso delle spese di viaggio per trasferimenti e per missioni di servizio all'interno e all'estero. Le vigenti disposizioni stabiliscono che detta indennità deve essere commisurata, sia che il viaggio avvenga per ferrovia, sia per mare o per aereo, a due decimi delle spese effettivamente sostenute, escluso il supplemento per treno rapido e quello per vagone letto.

Non si tiene cioè conto che, per le missioni all'interno, il personale fruisce di talune riduzioni (40 per cento circa sulle ferrovie e 30 per cento, in genere, su piroscafi e aerei), mentre per le missioni all'estero generalmente riduzioni del genere non sussistono.

Il disegno di legge, commisurando il supplemento in questione in ogni caso al 10 per cento del costo dei biglietti a tariffa normale sia per i viaggi in ferrovia che per quelli sui piroscafi, tanto all'interno che all'estero, e al 5 per cento del costo del biglietto, sempre a tariffa normale, per i viaggi in aereo, mira a realizzare una certa economia, non tanto per i viaggi all'interno, almeno quelli in ferrovia, quanto per quelli all'estero, già di per se stessi, specie se eseguiti in aereo, molto costosi, mentre resta quasi immutata l'indennità supplementare per i viaggi all'interno.

Esso prevede l'esclusione dell'applicazione del decimo sui supplementi per treno rapido, vagone letto, ecc., il che peraltro non rappresenta un'innovazione perché si tratta di esclusione già in atto.

Viene, altresì, eliminata la riduzione del 12 per cento di cui al regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, convertito in legge 6 gennaio 1934, n. 18, tuttora operante per le sole indennità supplementari relative alle missioni all'estero.

Infine, il provvedimento viene esteso anche ai trasferimenti di servizio e comporta, come ho detto, una certa economia.

Se il Governo non trova difficoltà, io sarei propenso a modificare il 10 per cento previsto portandolo al 15 per cento e il 5 per cento innalzarlo fino al 10 per cento.

Il Relatore comunque raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Le missioni all'estero gravano sul bilancio dello Stato per oltre 4 miliardi annui.

Abbiamo presentato questo disegno di legge perché praticamente le attuali disposizioni non erano uniformi. Allo scopo di assicurare l'uniformità abbiamo commisurato il supplemento al 10 per cento del costo del relativo passaggio a tariffa intera su mezzi terrestri o marittimi e al 5 per cento del costo del biglietto stesso per i viaggi in aereo. Con che, mentre resta immutata la indennità supplementare all'interno, almeno per i viaggi in ferrovia, si viene a realizzare una economia per i viaggi all'estero. Se si modificano le percentuali portandole dal 10 al 15 e dal 5 al 10, praticamente viene ad essere ripristinata quella situazione contro la quale siamo insorti, perché è vero che vogliamo assicurare al funzionario quella dignità che merita, ma nello stesso tempo abbiamo una riduzione nelle missioni. Per quanto riguarda i viaggi in aereo, debbo dichiarare che l'aumento dal 5 al 10 per cento è un'impostazione che non possiamo accettare e vorrei pregare i colleghi di uniformarsi al criterio che ha ispirato il disegno di legge.

RONZA. Noi stiamo facendo una discussione inutile, perché andiamo a cercare, attraverso delle forme quanto mai contorte, se si deve aumentare qualche cosa sulla base della tariffa ferroviaria, aerea ecc. C'è l'indennità di missione: si porti la indennità di missione a quella misura che deve essere e non si cerchi con altri espedienti, come questa indennità supplementare, di sanare una situazione. Sono espedienti che, tra l'altro, non danno neppure la possibilità di conoscere quale sarà l'onere effettivo.

CAVALLARO NICOLA. Ritiro la mia proposta.

ANGELINO PAOLO. Vorremmo pregare di ridurre per quanto possibile le missioni, perché spesso sono dei viaggi di piacere.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono obiezioni o emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

In aggiunta al rimborso delle spese di viaggio per missioni di servizio all'interno o all'estero compiute dal personale delle Amministrazioni dello Stato è dovuta una indennità supplementare pari al 10 per cento del costo del biglietto a tariffa intera se il viaggio è compiuto in ferrovia, su piroscafi o su altri mezzi di trasporto in servizio di linea terre-

stre o marittima ed al 5 per cento del costo del biglietto stesso se il viaggio è compiuto in aereo.

Per i viaggi relativi a missioni all'interno compiuti gratuitamente per via terrestre, per via marittima o per via aerea, compete l'indennità chilometrica di cui all'articolo 10 della legge 29 giugno 1951, n. 489. La stessa indennità compete anche per i viaggi all'estero compiuti per via aerea dal personale che fruisce di posti gratuiti a disposizione dell'Amministrazione militare.

Le indennità di cui ai precedenti commi sono dovute anche agli estranei alle Amministrazioni dello Stato che compiano missioni per conto dello Stato.

L'indennità supplementare non si applica sul supplemento per treno rapido, sul costo del biglietto per vagone letto e su tutti gli altri eventuali supplementi in aggiunta al prezzo del normale biglietto di viaggio, ancorché ammessi a rimborso.

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano altresì per i trasferimenti di servizio all'interno o all'estero.

È soppresso l'aumento dei due decimi sulle spese di viaggio contemplato da precedenti disposizioni in materia.

(È approvato).

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Sistemazione delle eccedenze di pagamenti e delle rimanenze di fondi verificatesi nelle gestioni dei funzionari delegati dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica negli esercizi finanziari dal 1945-46 al 1953-54. (3431).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sistemazione delle eccedenze di pagamenti e delle rimanenze di fondi verificatesi nelle gestioni dei funzionari delegati dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica negli esercizi finanziari dal 1945-46 al 1953-54 ».

Il relatore, onorevole Priore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

PRIORE, *Relatore*. Il disegno di legge presentato alla Presidenza della Camera il 31 dicembre 1957 dal Ministro della difesa, dovrà sistemare le eccedenze di pagamenti e le rimanenze di fondi verificatesi nelle gestioni dei funzionari delegati dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica negli esercizi finanziari dal 1945-46 al 1953-54.

Come risulta dalla relazione che accompagna il disegno di legge, in base alla facoltà concessa dall'articolo 94 del regio decreto-legge del 21 giugno 1940, n. 856, contenente norme per la gestione patrimoniale e finanziaria dello Stato in periodo di guerra, prorogato con il decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 902, le Forze armate ebbero la possibilità di utilizzare fino a tutto il 31 dicembre 1947 i fondi disponibili esistenti alla chiusura di ciascun esercizio per fronteggiare spese a carico del bilancio dell'esercizio successivo.

Con il 31 dicembre 1947 venne meno la predetta facoltà ma, gli enti militari non avevano ancora raggiunto la normalità di funzionamento, non essendosi potute eliminare tutte le conseguenze del lungo periodo di guerra dovute alla instabilità delle previsioni di spesa per le competenze del personale, la Forza, i prezzi. Non fu, quindi, possibile per i funzionari periferici appositamente delegati evitare il verificarsi di eccedenze di spesa in alcuni capitoli e che fossero fronteggiate, tali spese, con le esuberanze di fondi di altri capitoli.

Mentre la situazione si avviava alla normalità, nell'esercizio 1949-50 nuovi eventi internazionali sopraggiunsero a impedire tale processo di normalizzazione. Infatti, la Commissione per la riduzione delle spese dello Stato, basandosi sulla possibilità di licenziamento dei salariati in soprannumero presso gli stabilimenti militari, ridusse sensibilmente le previsioni fatte dal Ministero della difesa sui capitoli inerenti al personale in parola. Non essendosi verificata l'ipotesi, per ragioni di prudenza ma anche per ragioni sociali, si ebbero, per forza maggiore, eccedenze di spesa sui capitoli relativi.

Altre ripercussioni, per eventi non certo pacifici, si ebbero in tutto il funzionamento delle Forze armate dato che i programmi dovettero essere necessariamente ampliati per ragioni di sicurezza.

Per questi motivi, fino all'esercizio 1953-54, si ebbero eccedenze di pagamenti su alcuni capitoli, particolarmente per gli oneri del personale. Comunque, nessun aggravio effettivo emerse in quanto di fronte alle sopradette

eccedenze si ebbero notevoli economie su altri capitoli.

Per poter sistemare contabilmente la situazione, è stato predisposto dal Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del bilancio e del tesoro, il disegno di legge oggi al nostro esame che prevede la iscrizione della somma di lire 18.370.000.000 in un apposito capitolo del bilancio della Difesa per imputarvi i pagamenti fatti negli esercizi dal 1945-46 al 1953-54 in eccedenza rispetto agli stanziamenti di alcuni capitoli; e la iscrizione nel bilancio di entrata di apposito capitolo con lo stanziamento di lire 18.370.000.000 per farvi affluire la corrispondente rimanenza di fondi accreditata sugli accreditamenti ricevuti su taluni capitoli dai funzionari delegati delle Forze armate dall'esercizio 1945-46 all'esercizio 1953-54. Le due partite si compensano perfettamente e, pertanto, dal provvedimento non deriverà alcun onere.

Onorevoli colleghi, in considerazione che si tratta della sistemazione di spese già avvenute e liquidate sul bilancio dello stesso Ministero della difesa, col passaggio da un capitolo all'altro di alcune cifre, passaggio dovuto in gran parte a ragioni sociali, per il mantenimento in servizio di personale salariato il quale doveva essere licenziato, vi invito ad approvare la legge in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FALETRA. In questo provvedimento si intravede con quale leggerezza vengono fatte certe spese.

PRESIDENTE. Questi fondi di eccedenza che sono in mano a persone delegate; la combinazione di una somma identica per sanare la situazione, non sono davvero un capolavoro!

Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono obiezioni o emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Per la sistemazione delle eccedenze di pagamenti verificatesi negli esercizi finanziari dal 1945-46 al 1953-54 nella gestione dei fondi accreditati ai funzionari delegati dipendenti da enti, istituti, corpi, stabilimenti ed uffici e comandi periferici dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica, il Ministro per il tesoro è autorizzato ad

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1958

inscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa la somma di lire 18.370.000.000.

(È approvato).

ART. 2.

Le rimanenze di fondi di complessive lire 18.370.000.000 accertate sugli accreditamenti ricevuti negli esercizi dal 1945-46 al 1953-54 dai funzionari delegati dipendenti da enti, istituti, corpi, stabilimenti ed uffici e comandi periferici dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica dovranno essere versate in Tesoreria e verranno imputate ad apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione dell'entrata.

(È approvato).

ART. 3.

Alla copertura dello stanziamento di cui all'articolo 1 viene provveduto con le somme versate in Tesoreria ai termini del precedente articolo 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

ART. 4.

Con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno stabilite le modalità per la sistemazione delle eccedenze di pagamenti e delle rimanenze di fondi di cui agli articoli precedenti.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Norme integrative alla legge 29 ottobre 1954, n. 1045, per arrotondamento dei pagamenti e delle riscossioni da parte delle pubbliche Amministrazioni. (3433).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme integrative alla legge 29 ottobre 1954, n. 1045, per l'arrotondamento dei pagamenti e delle riscossioni da parte delle pubbliche Amministrazioni ».

Il Relatore, onorevole Cavallaro Nicola, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CAVALLARO NICOLA, *Relatore*. Il disegno di legge al nostro esame modifica le di-

sposizioni della legge 29 ottobre 1954, n. 1045, in materia di arrotondamento dei pagamenti e delle riscossioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Mentre con la predetta legge l'arrotondamento veniva fatto alla lira, oggi si vuole dare facoltà di arrotondare a cinque lire.

Il provvedimento è ovvio, perché, essendo stati sostituiti i biglietti da lire una e da lire due con monete metalliche dello stesso taglio, il costo di queste ultime supera nettamente lo stesso valore nominale per quelle da lire una e si avvicina di molto a tale valore per quelle da lire due.

A tali considerazioni, inerenti al costo delle monete, si aggiungono i vantaggi di ordine pratico per i cassieri, ove si adotti l'arrotondamento di cinque in cinque lire nella fase finale dei pagamenti. Ecco l'opportunità di approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

VICENTINI. Sono d'accordo col relatore nel riconoscere l'opportunità del provvedimento, la legge del 1954 estendeva la facoltà dell'arrotondamento alla lira anche alle regioni, alle provincie e ai comuni; riterrei opportuno aggiungere al disegno un articolo 2 perché l'arrotondamento alle cinque lire sia esteso anche nei rapporti tra provincie, comuni e altri enti.

CAVALLARO NICOLA, *Relatore*. Sono d'accordo con la proposta dell'onorevole Vicentini, perché completa il provvedimento.

PRESIDENTE. Sul filo della logica l'osservazione è giusta, però psicologicamente cosa diciamo fuori dei termini? Diciamo che l'unità di moneta sono le cinque lire. Praticamente la lira non ha più ragione d'essere. Questa legge così approvata è un provvedimento che dal punto di vista psicologico non potrà non avere conseguenze.

Certo che il disegno di legge se vuole dare questa agevolazione soltanto alle amministrazioni dello Stato produce una modificazione a mezzo strada; completato, diventa armonico e generale, però implica altre osservazioni.

WALTER. Sono d'accordo sull'approvazione del disegno di legge, ma non sono d'accordo con la proposta avanzata dall'onorevole Vicentini in quanto ne dovrebbe fare oggetto di una proposta di legge a parte. Si tratta di modificare il sistema monetario, perché si abolisce la lira.

PRESIDENTE. Sono proposte di legge che complicano le cose. Vogliamo rinviare? Si potrà così avere tempo e modo di pensare al-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1958

l'emendamento proposto questa mattina dall'onorevole Vicentini.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Concessione di indennizzi per beni, diritti e interessi situati nella zona B dell'ex Territorio libero di Trieste. (3441) e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Macrelli e Bartole: Corresponsione degli indennizzi ai titolari dei beni, diritti ed interessi italiani nella zona B del territorio di Trieste. (2600).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Concessioni di indennizzi per beni, diritti e interessi situati nella zona B dell'ex Territorio libero di Trieste », e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Macrelli e Bartole. « Corresponsione degli indennizzi ai titolari di beni diritti ed interessi italiani nella zona B nel territorio di Trieste ».

Il Relatore, onorevole Berzanti, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BERZANTI, *Relatore*. Oggetto del disegno di legge è la concessione di un indennizzo a favore dei cittadini italiani, titolari di beni, diritti ed interessi situati nella zona B del già Territorio libero di Trieste, perduti a seguito di abbandono conseguente all'occupazione jugoslava.

Dato che per i beni in esame non sono intervenuti ancora accordi internazionali e per non lasciare più i titolari nella impossibilità di goderne, il Governo ha ritenuto di intervenire con il disegno di legge al nostro esame e che segue a una proposta di legge di iniziativa dei deputati Macrelli e Bartole che intende regolare la stessa materia.

Pertanto si provvede ad autorizzare, in attesa che siano perfezionati accordi col Governo jugoslavo, la concessione di un indennizzo nelle stesse proporzioni previste dalla legge 8 novembre 1956, n. 1325, relativamente ai beni siti nei territori ceduti, dato che trattasi di beni, diritti ed interessi posti in località limitrofe ed attese le comuni vicissitudini subite dagli interessati, vale a dire si è preso per base il valore di detti beni al 1938 e si è moltiplicato di 35 volte sino al valore di 200.000 lire; di 20 volte sul valore eccedente le 200.000 lire e fino a 2 milioni di lire; di 5 volte sul valore eccedente i 2 milioni di lire.

Si è ritenuto, inoltre, di venire incontro a coloro che non abbiano potuto, per il fatto che risiedevano nella zona B, presentare tempestivamente denuncia per danni di guerra o per requisizione e danni alleati, concedendo un indennizzo, che, ovviamente, non può superare quello che sarebbe loro spettato se avessero presentato denuncia, senza riaprire i termini delle relative leggi: 27 dicembre 1953, n. 968 e 9 gennaio 1951, n. 10.

Sono esclusi dall'indennizzo coloro che entro il 5 gennaio 1956 non avevano presentato la dichiarazione di rinuncia alla residenza nella zona B.

La concessione dell'indennizzo è subordinata, per i beni che siano stati sottoposti a misure limitative della proprietà in base a disposizione emanate dalle autorità militari jugoslave, alla condizione che gli aventi diritto non abbiano accettato le liquidazioni offerte dalle autorità jugoslave o comunque non abbiano riscosso somme a titolo di liquidazione. La concessione è poi subordinata alla condizione che i titolari si trovino nella impossibilità di esercitare i loro diritti sui beni, rilascino dichiarazione notarile con la quale cedono i diritti allo Stato italiano e si impegnino a versare allo stesso le somme che eventualmente abbiano ricevuto.

La concessione degli indennizzi viene deliberata dalla Commissione interministeriale la cui composizione è prevista dall'articolo 7 del disegno di legge.

Le domande per ottenere l'indennizzo debbono essere presentate, entro il termine di novanta giorni dalla entrata in vigore della legge, al Ministero del tesoro.

Il provvedimento prevede pure che nel caso non sia possibile procedere alla liquidazione definitiva dell'indennizzo, potranno essere corrisposte anticipazioni in misura non superiore al 50 per cento dell'indennizzo liquidabile in base all'articolo 1.

Secondo l'articolo 9 all'onere derivante dal pagamento degli indennizzi si provvederà con le disponibilità del bilancio relative al pagamento degli oneri dipendenti dalla esecuzione delle clausole economiche del Trattato di pace e di accordi internazionali connessi col Trattato medesimo. Calcoli approssimativi portano a prevedere una spesa di circa 15 miliardi di lire.

Ciò detto, esprimo parere favorevole per l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il Relatore ha concluso proponendoci di seguire nella discussione il disegno di legge numero 3441, nel senso che si dovrebbe ritenere assor-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1958

bita la proposta di legge numero 2600 d'iniziativa degli onorevoli Macrelli e Bartole.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BARTOLE. Come proponente della proposta di legge debbo dire che mi trovo in una situazione di estremo disagio di fronte a questa scadenza che la saggezza del Presidente — del resto con molta comprensione — ci ha posto come irrevocabile. Del resto comprendo benissimo che probabilmente un rinvio che dovesse andare oltre questa settimana potrebbe anche portare all'insabbiamento del problema.

D'altra parte, onorevoli colleghi, vi prego di voler considerare con estrema obiettività e con senso di umana comprensione il problema di questi cittadini che sono fino ad oggi cittadini italiani di tutto diritto, i quali, per ragioni che sono al di fuori della loro volontà, ad un certo momento in conseguenza del « memorandum d'intesa » sono venuti a trovarsi costretti ad abbandonare i loro paesi.

Ovviamente — e lo abbiamo detto in varie circostanze — per avere la libera disponibilità della zona A il Governo italiano ad un certo momento ha dovuto venire ad una transazione sulla Zona B ma ha sempre mantenuto fermo il principio che la sovranità nazionale sulla zona B debba considerarsi sospesa. Quindi ci troviamo di fronte a dei cittadini italiani di tutto diritto, i quali per delle ragioni di pubblica utilità si trovano a non aver il godimento dei loro beni. E considerate, onorevoli colleghi, che si tratta di beni colpiti, nella maggior parte dei casi, già da 10-12 anni dal lucro cessante dal danno emergente in seguito all'abbandono della Zona B da parte dei cittadini italiani proprietari.

Potrei anche in questo momento richiamare la Vostra attenzione sull'articolo 42 della Costituzione che obbliga ad indennizzare i beni espropriati per ragioni di pubblico interesse; quindi penso che si potrebbero anche invocare delle ragioni di anticostituzionalità della legge in esame, ma la situazione di questi cittadini italiani è tale che non mi sentirei in questo momento di mettere innanzi delle remore che possano comunque ritardare la soluzione del problema, assolutamente indifferibile.

Però, onorevoli colleghi, non possono non sentirmi profondamente turbato nel leggere in uno degli articoli del disegno di legge la frase: « In attesa di accordi internazionali... ». Accordi internazionali di quale natura? Per cedere definitivamente la Zona B? Questa formulazione può recare un grave pregiudizio della sovranità italiana sul territorio: quindi non si parli di accordi internazionali, ma semmai si dica: « in attesa d'una soluzione definitiva ».

D'altra parte, onorevole Presidente, faccio anche presente che qui si sarebbe dovuto sentire anche il parere della Commissione di Trieste: tuttavia, come ho detto, non desidero sollevare ostacoli, ma solamente cercare di non pregiudicare il destino nazionale della zona.

Detto questo, onorevoli colleghi, permettete-mi di sgombrare il terreno da un'altra pregiudiziale. Si dice ad un certo momento che il Parlamento riconoscerebbe il diritto all'indennizzo di questi cittadini sulla base di una « tranche » stralciata dal conto riparazioni del nostro Paese con la Jugoslavia, equiparando cioè i cittadini della Zona B a quelli dei territori passati alla Jugoslavia in forza del trattato di pace. Ebbene, onorevoli colleghi, non si può mettere sullo stesso piano il problema dei territori italiani della Zona B e quello dei territori italiani ceduti col trattato di pace: i cittadini italiani dei territori ceduti sono rimasti di loro volontà e comunque ebbero la possibilità di opzione, mentre per i cittadini italiani della Zona B la possibilità di opzione non esiste in quanto si tratta di cittadini italiani di pieno diritto che sono, in definitiva, vittime di un evento che si può paragonare ad una calamità nazionale.

Ora il Parlamento ha approvato di volta in volta delle provvidenze straordinarie a favore delle persone sinistrate per effetto di calamità naturali; per quale ragione non si deve considerare questa gente alla stregua degli altri cittadini danneggiati da una calamità? La posizione dei cittadini italiani della Zona B non può essere in alcun modo paragonata a quella dei cittadini rimasti nelle terre cedute alla Jugoslavia perché mentre per questi ultimi esiste la possibilità di rivalsa di cui all'articolo 74 del trattato di pace, per i primi lo Stato italiano che ha contratto un'obbligazione internazionale che li colpisce, deve intervenire in proprio.

Noi ci siamo già riuniti in passato per affrontare il problema dei cittadini italiani della Zona B e ricordo all'onorevole Sottosegretario che in sua presenza la questione fu discussa nel tentativo di trovare un accordo. E intanto sono dodici anni che questi autentici sinistrati sono privati della disponibilità dei loro beni e d'altra parte non beneficiano di alcun aiuto. Oggi non si possono, nell'imminenza della chiusura della legislatura, liquidare con un tratto di penna questi nostri fratelli che da tanti anni si trovano allo sbaraglio, che hanno sopportato le maggiori vessazioni da parte della Jugoslavia, la quale in Zona B ha infierito specialmente sui cittadini italiani per obbligarli a lasciare la Zona.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1958

Ora, vorrei pregare l'onorevole Sottosegretario e soprattutto gli onorevoli colleghi ed amici della Commissione, di tutte le parti politiche, di vedere quanto meno di trovare una intesa sul coefficiente di rivalutazione. Parlando con l'onorevole Sottosegretario non molto tempo fa ci si era trovati d'accordo in linea di massima sull'applicazione del coefficiente di rivalutazione 40 per beni del valore fino a 200 mila lire; del coefficiente 30 per beni del valore da lire 200 mila a 2 milioni; del coefficiente 10 da due milioni in su. È bene tener presente che noi a questa gente — così decidendo — non facciamo alcun regalo od elemosina, ma veniamo loro incontro, analogamente a quanto è stato fatto per gli alluvionati del Po o del Salernitano, perché anch'essi sono stati vittime di una sciagura indipendente dalla loro volontà.

PRESIDENTE. In merito all'osservazione dell'onorevole Bartole sulla inopportunità della frase « in attesa di accordi internazionali... » faccio osservare che sul disegno di legge la Commissione Esteri ha già espresso parere favorevole e quindi dal punto di vista procedurale il testo è a posto.

DE TOTTO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, forse ancora più dell'onorevole Bartole — essendo direttamente profugo della Zona B, di Capodistria, ed essendo a contatto maggiormente con le questioni della nostra terra — debbo esprimere la mia meraviglia per la formulazione del disegno di legge presentato dal Ministro del tesoro, e soprattutto per il fatto che la proposta di legge Macrelli-Bartole più di un anno fa aveva ottenuto l'ammissione alla procedura d'urgenza e malgrado ciò per oltre un anno non se ne è parlato più. Quindi è inutile oggi quasi incolpare coloro che fanno osservazioni ed avanzano delle riserve sul disegno di legge, di andare contro gli interessi dei profughi della Zona B, per poi giungere al disegno di legge che, presentato alla fine di gennaio e stampato e distribuito alla fine di febbraio, è venuto a nostra conoscenza appena qualche giorno fa, tanto che non ho neppure fatto in tempo a dare sviluppo alla mia proposta di legge che è sul tavolo del Presidente della Commissione; né tanto meno il disegno di legge ha potuto essere attentamente esaminato e valutato da quelle associazioni che hanno sempre curato gli interessi dei profughi della Zona B, le quali ne avrebbero certamente rilevato la gravità della formulazione ed i cui rappresentanti avrebbero potuto essere oggi presenti per segnalare la gravità del problema in modo che

esso potesse essere discusso con piena conoscenza di causa.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi: dopo un anno dalla dichiarazione di urgenza della proposta di legge Macrelli-Bartole il Ministero ci pone oggi il dilemma: o un uovo oggi o niente domani! È l'offerta di un Governo italiano che non può dare altro ai fratelli italiani che hanno sofferto molto più degli altri, molto più dei fratelli del Polesine e di altre zone flagellate dal maltempo ma che hanno avuto nuovamente la disponibilità delle loro terre, mentre i profughi della Zona B, dopo aver subito il danno iniziale, sono stati privati totalmente della disponibilità dei loro beni.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, bisogna parlar chiaro. Il Governo italiano vuol mettere sullo stesso piano i profughi dei territori ceduti alla Jugoslavia ed i profughi della Zona B. Io sono profugo della Zona B; la nostra posizione giuridica è nettamente diversa da quella dei profughi dai territori ceduti in sovranità alla Jugoslavia e che hanno dovuto optare per la cittadinanza italiana. I profughi della Zona B non hanno mai optato perché sono rimasti cittadini italiani di pieno diritto. I loro beni in Zona B non sono ceduti, ma non sono disponibili pur essendo ancora italiani come italiana è tuttora la sovranità sulla Zona B.

Su questo punto il disegno di legge governativo è anticostituzionale e contrario a qualsiasi principio di diritto internazionale. L'affermazione non è mia ma delle più alte autorità in fatto di diritto internazionale in Italia e all'Estero, convalidata soprattutto dalla giurisdizione univoca della Suprema Corte di Cassazione.

Questa la premessa sulla quale fondo una formale richiesta di rinvio della discussione almeno fino a domani, per dar modo ai rappresentanti qualificati degli interessati di raggiungere Roma per aprire finalmente col Governo un discorso molto più aperto e conclusivo che non sia questo disegno di legge presentato *in extremis* e che gli interessati non hanno neppure potuto valutare in tutta la sua gravità.

BARTOLE. Mi associo alla richiesta di rinvio presentata dall'onorevole De Totto.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi: abbiamo una proposta di rinvio. In merito debbo dichiarare che non posso fissare nessuna data precisa per una eventuale ripresa della discussione, qualora la richiesta di rinvio venisse accolta dalla Commissione. Mi auguro tuttavia che l'andamento dei lavori della nostra Com-

missione consenta di riprenderla sollecitamente. Questa almeno è una prova di buona volontà da parte nostra.

Devo d'altra parte rilevare che è vero che la proposta Macrelli-Bartole ha ottenuto la qualifica d'urgenza, ma è anche vero che la sua discussione non è mai stata sollecitata dagli interessati.

BARTOLE. Non fu sollecitata dietro esplicito invito del Ministro, in attesa del provvedimento governativo, che è venuto solamente ora. Sono d'altra parte certo che l'onorevole Presidente, al di là di quella che è la formulazione ufficiale dell'accettazione del rinvio da parte della Presidenza, non tenga eccessivo conto della stessa, e mi permetto di chiedere che il Presidente stesso promuova con la sua autorità un incontro al quale possano partecipare i proponenti della proposta numero 2600 ed il rappresentante del Governo cosicché si addivenga ad un riavvicinamento dei diversi punti di vista per una soluzione che in sostanza interessa cinquantamila persone che attendono da anni una sistemazione.

PRESIDENTE. Non mancherò di assistere a questo eventuale colloquio, se l'onorevole rappresentante del Ministero del tesoro me lo chiederà, benché questo non rientri nella consuetudine.

Tornando alla richiesta di rinvio, faccio presente che oltre alla stessa vi sono due emendamenti presentati dall'onorevole Bartole.

BERZANTI, *Relatore*. Se gli emendamenti Bartole fossero accolti, non vedo la ragione per cui si dovrebbe rinviare la discussione. Non potrebbe il Governo fare una dichiarazione in proposito?

BERLOFFA. Mi pare che debba essere sottolineata la posizione assunta dall'onorevole Relatore. Se dalle dichiarazioni del Governo emergesse l'utilità di una ulteriore presa di contatto, allora il rinvio potrebbe essere senz'altro concesso. Se invece il Governo dovesse sostenere che nessuna presa di contatto può favorire una diversa soluzione, almeno per quanto riguarda il Governo, rimarrebbe la Commissione arbitra di decidere in senso favorevole o contrario all'attuale disegno di legge, tenendo conto delle precise opinioni qui espresse sia dal Governo che dall'onorevole Bartole.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. La questione degli indennizzi per beni, diritti e interessi situati nella Zona B dell'ex territorio di Trieste, fu oggetto di una riunione alla quale partecipò anche l'onorevole Bartole. In quella circostanza, è esatto che

vennero proposti principi diversi da quelli che sono contenuti nel disegno di legge, ma fu detto che quei concetti sarebbero stati esaminati presso il Ministro Medici, allo scopo di accoglierli nella giusta misura. Successivamente a questo nostro colloquio, il Ministero del tesoro ebbe a sollecitare altri organi e il Consiglio dei ministri, prima che si iniziasse la discussione del disegno di legge governativo. Da un collega mi è stata prospettata la opportunità di esaminare la questione allo scopo di vedere se si può arrivare a una soluzione concordata. Allo stato delle cose, poiché non ci troviamo di fronte a una proposta di legge, ma a un disegno di legge che si è ispirato alla proposta degli onorevoli Macrelli e Bartole è evidente che non posso dare nessuna formale assicurazione.

Ho già avuto occasione di interessarmi per questa benemerita categoria di cittadini, di coloro che hanno lasciato il territorio, e mi permetto di fare rilevare che la soluzione proposta non è definitiva ma è valida « in attesa degli accordi internazionali ». Quali sono questi accordi? Voi siete più competenti di me e sapete che ci sono molti contatti tra i governi italiano e jugoslavo, sia per quanto riguarda la determinazione dei beni della ex Zona B e sia per il tasso di cambio. Sono questioni che comportano una serie di trattative che sta svolgendo il Ministero degli affari esteri.

Ciò che il Governo vi propone oggi, è il massimo che può fare. Comunque, non ho nessuna difficoltà ad accogliere la richiesta di rinvio allo scopo di vedere insieme che cosa si può fare per migliorare il testo, pur se lo sforzo massimo fatto non ammette altro.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Soppressione dell'imposta di conguaglio istituita con la legge 31 luglio 1954, n. 570, per l'importazione di alcuni materiali ferrosi (3436).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Soppressione dell'imposta di conguaglio istituita con la legge 31 luglio 1954, n. 570, per l'importazione di alcuni materiali ferrosi ».

Poiché il Relatore è assente, riferirò io stesso brevemente. Si tratta di concedere agevolazioni a un'industria che si trova in particolari difficoltà, procedendo alla riduzione dell'onere fiscale che grava su alcuni prodotti

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1958

mediante la esenzione dell'imposta di conguaglio di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570, per l'importazione dall'estero degli stessi prodotti che formano oggetto dell'agevolazione doganale e, cioè, per gli sbocchi in rotoli per lamiere (coils) di ferro o di acciaio, non placcati, di larghezza non inferiore a metri 1,50.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni o emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È esente dall'imposta di conguaglio istituita dalla legge 31 luglio 1954, n. 570, l'importazione di sbocchi in rotoli per lamiere (coils) di ferro o di acciaio, non placcati, di larghezza inferiore a metri 1,50 (voci ex 891 a) 1; a) 3 gamma della tariffa dei dazi doganali) effettuata dalle aziende dotate di impianti per la laminazione a freddo dei coils — escluse quelle produttrici di detti semilavorati — che li destinano esclusivamente alla fabbricazione di lamierini stagnati, zincati o piombati.

(È approvato).

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° dicembre 1957.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Concessione alla Regione autonoma della Sardegna di un contributo straordinario, ai sensi dell'articolo 8 dello statuto, per la esecuzione di un piano particolare per la costruzione di laghi collinari e di impianti di irrigazione. (3442).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione alla Regione autonoma della Sardegna di un contributo straordinario, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto, per la esecuzione di un piano particolare per la costruzione di laghi collinari e di impianti di irrigazione ».

Data l'assenza del Relatore, riferirò brevemente lo stesso. L'articolo 8 dello Statuto regionale, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, prevede, tra le entrate regionali, contributi straordinari dello Stato per particolari piani di opere pubbliche e di trasformazioni fondiarie; la Regione ha chiesto un finanziamento per la realizzazione di un piano per la costruzione di piccoli laghi collinari e degli impianti di irrigazione necessari per l'utilizzazione dell'acqua invasata.

L'ammontare dell'intervento statale nelle spese per l'attuazione del piano, può determinarsi in lire 1.200.000.000, ripartito in cinque esercizi finanziari, in ragione di lire 600 milioni per l'esercizio 1957-58 e di lire 150 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1958-59 al 1961-62.

La quota di lire 600 milioni relativa all'esercizio finanziario in corso verrà fronteggiata con la somma di pari importo all'uopo accantonata nel capitolo n. 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso.

Concludo proponendo alla Commissione la approvazione del disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale.

MURGIA. Ringrazio il Presidente di essersi sostituito al Relatore. Chi conosce le condizioni dell'agricoltura in Sardegna, sa quanta influenza determinante abbia la mancanza dell'acqua. A questo punto, interpretando il desiderio dei componenti la Commissione anche per l'ora tarda, faccio mie le conclusioni del Presidente e chiedo agli onorevoli colleghi di volere votare all'unanimità il disegno di legge.

FALETRA. Il mio Gruppo concorda con le finalità del provvedimento. Credo che da questo punto di vista la Sardegna debba avere ancora molto; sarebbe opportuno poter discutere, prossimamente, su altre questioni della Sardegna e per formulare un piano organico per l'isola.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli, che, se non vi sono obiezioni o emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È autorizzata la concessione alla Regione autonoma della Sardegna, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, di un contributo

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1958

straordinario di lire 1.200.000.000 per la esecuzione di un piano particolare per la costruzione di laghi collinari e di impianti di irrigazione.

(È approvato).

ART. 2.

Alla attuazione del piano di opere di cui al precedente articolo si provvede a cura della Regione in cinque esercizi finanziari.

(È approvato).

ART. 3.

La suddetta spesa di lire 1.200.000.000 è ripartita in ragione di lire 600.000.000 nell'esercizio finanziario 1957-58 e di lire 150.000.000 in ciascuno degli esercizi dal 1958-59 al 1961-62.

(È approvato).

ART. 4.

Alla spesa di lire 600.000.000 relativa all'esercizio finanziario 1957-58 si provvederà a carico del capitolo 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Adeguamento dell'indennità di alloggio al personale dell'Arma dei carabinieri del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato. (3496).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge. « Adeguamento dell'indennità di alloggio al personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato ».

Il Relatore, onorevole Priore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

PRIORE, *Relatore*. Da tutti i settori della Camera abbiamo inteso, durante l'intera legislatura, lamentele per gli alloggi al personale delle Forze armate, a dipendenti dello Stato in genere, e specialmente per gli appartenenti ai Corpi di polizia. Le giuste rimostranze riguardavano la deficienza degli alloggi, ma soprattutto la modesta cifra di indennità corrisposta fino ad oggi, che per la categorie inferiori del personale dei Corpi di polizia si riduce alla ridicola cifra di lire 565 mensili.

Il Governo, spesso rispondendo ad interventi sui vari bilanci o ad apposite interrogazioni, aveva promesso una legge concreta in materia, appena le disponibilità del bilancio avessero permesso la emanazione del provvedimento relativo. Col disegno di legge approvato recentemente dal Consiglio dei ministri e presentato innanzi alla Camera nella seduta del 31 gennaio 1958, il Governo ha mantenuto il suo impegno, e mi piace dargliene atto.

Il disegno di legge oggi al nostro esame, adegua l'indennità di alloggio al personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato, al 400 per cento per gli ufficiali e all'800 per cento per i sottufficiali e i militari. Bisogna riconoscere che si tratta di una indennità elevata in forma ragguardevole. Tenendo conto degli oneri incombenti alle varie amministrazioni da cui dipendono i diversi Corpi di polizia (Interno, Finanze, Giustizia, Agricoltura), la spesa complessiva dovuta a tale aumento, ammonta a lire otto miliardi. Detta spesa, per il corrente esercizio, è ridotta alla metà.

Ad esso si farà fronte, per questo scorcio di esercizio 1957-58, per l'onere di 4 miliardi, con l'entrata derivante dal versamento in Tesoreria del fondo concernente la liquidazione dei beni tedeschi in Italia; per l'esercizio 1958-59 e futuri si provvederà con la corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, concernente il finanziamento di oneri recati da provvedimenti legislativi in corso.

Onorevoli colleghi, a questo punto potrei dire di avere concluso la mia relazione. Ma a me sembra doveroso, come relatore, porre in luce una piccola deficienza della legge, dato che la presente norma deriva da una legge del 1930, anzi, da disposizioni ministeriali del 1928 e per i carabinieri addirittura dal 1911,

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1958

la quale non viene applicata in ogni caso, perché quando il personale si trova in licenza di convalescenza o in aspettativa, per motivi di salute, viene escluso dal beneficio e, se ne fruiva, cessa l'applicazione dell'indennità.

Tale esclusione non appare affatto giustificata, tenuto conto che l'indennità di alloggio ha una finalità che si potrebbe chiamare a carattere familiare, ed è proprio nei momenti in cui l'interessato ha maggiore bisogno di aiuto, come nei casi di malattia, che non si vede il motivo perché debba cessare l'efficacia del beneficio. Pertanto prospetto l'opportunità di introdurre al testo del disegno di legge, un emendamento che suona così. « La indennità di alloggio compete, qualunque sia la posizione in cui si trovi il personale di cui alla presente legge, eccettuato il caso di aspettativa o licenza straordinaria per motivi privati e di sospensione dall'impiego o dal servizio o dalle funzioni e dagli assegni ». Questa formula è chiara. Vuole favorire i bisognosi e i diligenti, ma esclude senz'altro quelli che per ragioni proprie o per motivi disciplinari si mettono automaticamente fuori dei diritti.

Per quest'anno non vi è motivo di preoccupazione finanziaria, dato che lo stanziamento previsto nel disegno di legge è pienamente sufficiente.

Onorevoli colleghi, raccomando l'approvazione del disegno di legge e del mio emendamento, che dovrebbe diventare l'articolo 2-bis. L'attesa per questo provvedimento da parte degli interessati è molto viva ed io invito gli onorevoli colleghi ad approvarlo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

NICOLETTO. Per quanto riguarda il provvedimento in discussione, dobbiamo rilevare che nel corso di quest'anno sono state rivolte numerose interrogazioni al Governo per richiamare la sua attenzione sulla insostenibile situazione delle 65 lire mensili per indennità di alloggio.

Tanto noi che gli interessati dobbiamo ringraziare la situazione politica, la vigilia elettorale, se vediamo risolto in breve tempo un problema da noi dibattuto per diversi anni. Infatti rileviamo che il disegno di legge è stato presentato il 31 gennaio scorso e con una rapidità inusitata è arrivato al nostro esame.

TURNATURI. Aderisco alle considerazioni fatte dal Relatore, onorevole Priore, e darò la mia adesione al suo emendamento. Poiché siamo in tema di emendamenti, vor-

rei aggiungere se non sia il caso di aggiornare l'indennità di alloggio per gli ufficiali generali. Non si comprende la esclusione di questa categoria; forse trattasi di involontaria dimenticanza. Ricordo alla Commissione questo errore e proporrò un emendamento per ripararvi.

ANGELINO PAOLO. Mentre approviamo questo adeguamento dell'indennità di alloggio agli ufficiali e sottufficiali dei diversi corpi di polizia, vorremmo che si tenesse presente lo stato di grave malcontento tra gli ufficiali dell'esercito, prima di tutto per l'abolizione dell'ex grado IX riservato agli aiutanti di battaglia e poi anche per l'indennità di alloggio e infatti non si comprende perché si provveda per alcune categorie mentre altre sono dimenticate.

Vorrei fare una raccomandazione all'onorevole Sottosegretario. tenere presente la dolorosa condizione economica in cui versano i sottufficiali dell'esercito.

PRIORE, *Relatore*. Ho già detto che tutti i dipendenti delle Forze armate attendono l'adeguamento dell'indennità; d'altra parte l'onorevole Angelino sa che presso la Commissione Difesa sono in discussione diversi provvedimenti e si sta facendo di tutto per venire incontro alle necessità delle Forze armate, soprattutto alle necessità dei sottufficiali.

Per l'emendamento proposto dall'onorevole Turnaturi debbo far notare che si tratta di un provvedimento per adeguare l'indennità di alloggio prevista da precedenti disposizioni. Se manca la voce « generali » mi dispiace di non averlo rilevato e dichiaro di accettare il suo emendamento.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non si comprende perché siano stati esclusi i generali. Poiché l'adeguamento ha elevato l'indennità degli ufficiali al 400 per cento, propongo per gli ufficiali generali 22 mila lire, che corrisponde al coefficiente.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« Per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo agenti di custodia, che non fruiscono di alloggio a titolo gratuito, l'indennità di alloggio è stabilita nelle seguenti misure mensili:

Colonnello L. 19.000

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1958

Tenente Colonnello e Maggiore	L. 15.100
Capitano	» 13.350
Ufficiale subalterno	» 10.650

All'articolo è stato proposto dall'onorevole Turnaturi il seguente emendamento:

« *Aggiungere le parole* ufficiali generali con una indennità di 22.000 lire ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'intero articolo, così modificato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2.

« L'indennità di alloggio per i sottufficiali e militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato, ammogliati e vedovi con prole, che non fruiscono di alloggio in caserma, è stabilita nelle seguenti misure mensili:

Nelle sedi con popolazione non inferiore ai 250.000 abitanti:

maresciallo di alloggio maggiore, maresciallo di alloggio capo dei carabinieri e gradi corrispondenti delle altre forze di polizia	L. 6.371
maresciallo di alloggio, brigadiere, vicebrigadiere, appuntato e militare dell'Arma dei carabinieri e gradi corrispondenti delle altre forze di polizia	» 6.267

Nelle sedi con popolazione inferiore ai 250.000 abitanti:

maresciallo di alloggio maggiore e maresciallo di alloggio capo dei carabinieri e gradi corrispondenti delle altre forze di polizia	L. 5.310
maresciallo di alloggio, brigadiere, vicebrigadiere, appuntato e militare dell'Arma dei carabinieri e gradi corrispondenti delle altre forze di polizia	» 5.222

L'indennità di alloggio, per il personale di cui al precedente comma, che sia celibe o vedovo senza prole e che risieda in località ove non esistono caserme e che sia, quindi, costretto ad alloggiare in abitazioni private, è stabilita nelle seguenti misure mensili:

Nelle sedi con popolazione non inferiore ai 250.000 abitanti:

maresciallo di alloggio maggiore e maresciallo di alloggio capo dei carabinieri e gradi corrispondenti delle altre forze di polizia . L. 2.283

maresciallo di alloggio, brigadiere, vicebrigadiere, appuntato e militare dell'Arma dei carabinieri e gradi corrispondenti delle altre forze di polizia » 2.245

Nelle sedi con popolazione inferiore ai 250.000 abitanti:

maresciallo di alloggio maggiore e maresciallo di alloggio capo dei carabinieri e gradi corrispondenti delle altre forze di polizia . L. 1.932

maresciallo di alloggio, brigadiere, vicebrigadiere, appuntato e militare dell'Arma dei carabinieri e gradi corrispondenti delle altre forze di polizia » 1.900

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo aggiuntivo proposto dal relatore e che, se approvato, nella nuova numerazione sarà l'articolo 3:

« L'indennità di alloggio compete, qualunque sia la posizione in cui si trovi il personale di cui alla presente legge, eccettuato il caso di aspettativa o licenza straordinaria per motivi privati o di sospensione dall'impiego o dal servizio o dalle funzioni e dagli assegni. »

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3, divenuto articolo 4.

« Per quanto non diversamente disposto nella presente legge, si applicano le norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 222, e nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1947, n. 1561.

L'adeguamento dell'indennità di cui alla presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1958 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1958

Passiamo all'articolo 4, divenuto articolo 5:

« All'onere di lire 4.000.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1957-58 si farà fronte con l'entrata derivante dal versamento in Tesoreria del fondo concernente la liquidazione dei beni tedeschi in Italia; per l'esercizio 1958-59 all'onere di 8 miliardi si provvederà con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo concernente il finanziamento di oneri recati da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta dei disegni e proposte di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Adeguamento dell'indennità di alloggio al personale dell'arma dei carabinieri, del corpo della guardia di finanza, del corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del corpo degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato » (3496).

Presenti e votanti	36
Maggioranza	19
Voti favorevoli	32
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

Concessione alla Regione autonoma della Sardegna di un contributo straordinario ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto, per la esecuzione di un piano particolare per la costruzione di laghi collinari e di impianti di irrigazione » (3442).

Presenti e votanti	36
Maggioranza	19
Voti favorevoli	33
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

« Soppressione dell'imposta di conguaglio istituita con la legge 31 luglio 1954, n. 570, per l'importazione di alcuni materiali ferrosi » (3436):

Presenti e votanti	36
Maggioranza	19
Voti favorevoli	31
Voti contrari	5

(La Commissione approva).

« Sistemazione delle eccedenze di pagamenti e delle rimanenze di fondi verificatesi nelle gestioni dei funzionari delegati dell'esercito, della marina e dell'aeronautica negli esercizi finanziari dal 1945-46 al 1953-54 » (3431):

Presenti e votanti	36
Maggioranza	19
Voti favorevoli	32
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

« Disposizioni riguardanti l'indennità supplementare in aggiunta al rimborso delle spese di viaggio per trasferimenti e missioni all'interno o all'estero » (3429):

Presenti e votanti	36
Maggioranza	19
Voti favorevoli	32
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

« Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili » (3423):

Presenti e votanti	36
Maggioranza	19
Voti favorevoli	32
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

e delle seguenti proposte di legge.

CHIARINI ed altri « Interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge 7 gennaio 1949, n. 1 » (2697):

Presenti e votanti	36
Maggioranza	19
Voti favorevoli	31
Voti contrari	5

(La Commissione approva).

DE' COCCI ed altri: « Provvedimenti diretti ad agevolare i finanziamenti occorrenti all'Istituto nazionale per il finanziamento alla

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1958

ricostruzione per lo svolgimento della sua attività, a favore della ricostruzione delle abitazioni distrutte a causa di eventi bellici » (2205):

Presenti e votanti	36
Maggioranza	19
Voti favorevoli	30
Voti contrari	6

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione

Andò, Angelino Paolo, Arcaini, Armosino, Assennato, Berloff, Berzanti, Bigi, Bima, Carcaterra, Castelli, Cavallaro Nicola, Coggiola, Faletra, Ferreri Pietro, Geremia, Gua-

riente, Guggenberg, Longoni, Mantovani, Murgia, Nicoletto, Pieraccini, Priore, Raffaelli, Ronza, Roselli, Rosini, Schiratti, Scoca, Tosi, Turnaturi, Valsecchi, Vicentini, Walter e Zuppante.

Sono in congedo.

Marzotto e Romano.

La seduta termina alle 13,30.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI